

CCXL SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1988****Presidenza del Vicepresidente PIRETTA****I N D I C E****Commemorazione dell'onorevole Tullio Melis:**

PRESIDENTE	11346
Comunicazioni del Presidente	11345
Disegni di legge (Annunzio di presentazione) ..	11345
Interpellanza (Annunzio)	11346
Legge regionale 20 luglio 1988: "Politica attiva del lavoro", rinviata dal Governo (CCXLIII). (Discussione):	
SERRA PINTUS	11346-11367-11371
MURRU	11347-11361-11365
MARRACINI	11351-11376
PUBUSA, relatore	11353
COGODI, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	11354-11360-11363-11367-11370
SABA	11359-11361-11368
MELONI	11359
TAMPONI	11362
Mozione (Annunzio)	11346
Proposte di legge (Annunzio di presentazione)	11345

La seduta è aperta alle ore 10 e 39.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 21 luglio 1988, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 7 gennaio 1988, numero 1, dovendosi assentare, ha informato questa Presidenza di aver designato il consigliere Benedetto Barranu, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, a sostituirlo dal 3 ottobre 1988 fino al proprio rientro in sede.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Annunzio che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

"Norme in materia di personale". (469)

"Norme relative al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale". (470)

"Norme modificative della legge regionale 21 gennaio 1986, numero 13, concernente 'Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante' ". (471)

Annunzio di presentazione di proposte di legge

PRESIDENTE. Annunzio che sono state presentate le seguenti proposte di legge:

dai consiglieri Pili-Atzori Angelo-Atzori Villio-Isoni- Becciu-Lai-Meloni-Onnis-Moi-Onida-Ortu Italo-Tarquini:

“Mutui per l'acquisto di fondi rustici ed agevolazioni per i trasferimenti e la regolarizzazione catastale dei territori agricoli”. (468)

dai consiglieri Ladu Leonardo-Planetta-Oggiano-Pes- Canalis-Lorelli-Porcu:

“Concessione di un contributo annuo al Comune di Ozieri per l'organizzazione del Premio di poesia sarda ‘Città di Ozieri’”. (472)

Annunzio di Interpellanza

PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

MOI, *Segretaria:*

“Interpellanza Mura-Mulas-Soro-Ladu Salvatore-Sechi sull'estendersi dell'epidemia di agalassia contagiosa”. (414)

Annunzio di Mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

MOI, *Segretaria:*

“Mozione Anedda-Chessa-Murru sulla situazione dei trasporti in Sardegna”. (90)

Commemorazione dell'onorevole Tullio Melis

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, subito imitato da tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, nelle scorse settimane è scomparso l'onorevole Tullio Melis, che fu consigliere regionale nella sesta e settima legislatura della nostra Assemblea.

La sua scomparsa ha destato cordoglio e rimpianto in quanti lo conobbero. Persona di grande e calda umanità, l'onorevole Melis aveva dedicato i suoi studi e la sua vita al mondo della scuola. Nato a Tertenia 74 anni fa, si laureò in materie letterarie e ricoprì l'incarico di direttore didattico, conquistandosi apprezzamento e vasta stima, tanto che, candidato nella Democrazia Cristiana per il collegio di Nuoro nelle elezioni del 1969, fu eletto

consigliere regionale nella sesta legislatura.

Legato al mondo agricolo, ad esso dedicò, oltre che al settore della scuola, il suo interesse di legislatore. Le sue proposte di legge, infatti, riguardarono i coltivatori diretti ed il diritto allo studio, l'istituzione dell'ISEF in Sardegna e l'istituzione di corsi per la specializzazione degli insegnanti.

Nella settima legislatura fu primo dei non eletti e, quanto si dimise l'onorevole Del Rio per candidarsi alla Camera, gli subentrò nel seggio del Consiglio regionale, riprendendo il filo di un discorso che aveva temporaneamente interrotto. Ai suoi interessi tradizionali aggiunse quelli relativi alla distribuzione dei prodotti dell'agricoltura (sua è la proposta per l'istituzione di una rete di mercati all'ingrosso nella Regione) e alla formazione professionale dei commercianti.

Al termine della settima legislatura l'onorevole Melis decise di non continuare nella sua esperienza politica e si ritirò a vita privata.

Alla famiglia e al gruppo della Democrazia Cristiana, che lo ebbe nelle sue fila, giunga il partecipe cordoglio del Consiglio regionale e mio personale.

Sospendo la seduta in segno di lutto.

(*La seduta, sospesa alle ore 10 e 40, viene ripresa alle ore 10 e 45*).

Discussione della legge regionale 20 luglio 1988: “Politica attiva del lavoro”, rinviata dal Governo (CCXLIII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 20 luglio 1988: “Politica attiva del lavoro”, rinviata dal Governo; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritta a parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Soltanto poche parole signor Presidente, perché nella relazione della prima Commissione che accompagna la legge rinviata si fa riferimento all'astensione del gruppo della Democrazia Cristiana in Commissione su questo provvedimento, senza però riferirne le motivazioni. Mi sembra perciò doveroso, facendo io

parte della prima Commissione, motivare questa astensione.

Il gruppo della Democrazia Cristiana si è astenuto su questo provvedimento soltanto per una questione, diciamo pure, di correttezza nelle procedure di lavoro da parte delle Commissioni, in quanto, nel riesame della legge rinviata dal Governo, la prima Commissione ha ritenuto di introdurre delle modifiche sostanziali alla legge stessa. Per questioni di correttezza e di rispetto delle competenze, il gruppo della D.C. chiese nella seduta del 14 settembre che la legge venisse rinviata alle Commissioni di merito, che avevano lavorato per tanto tempo su questo disegno di legge, cioè la Commissione lavoro e la Commissione programmazione, perché queste Commissioni si esprimessero sulla sostanza delle modifiche apportate al provvedimento. Poiché la Commissione non accettò questa proposta, la Democrazia Cristiana si astenne in sede di votazione finale.

Mentre nella relazione che accompagna la legge rinviata si legge che sono state apportate soltanto delle modifiche di carattere tecnico, noi riteniamo che la prima Commissione abbia introdotto anche modificazioni di carattere sostanziale. A titolo di esempio faccio notare ai colleghi della Commissione lavoro e della Commissione programmazione che, all'articolo 5 contestato dal Governo, la Commissione ha introdotto una modifica di una certa sostanza. La modifica può essere giusta; io non contesto questo. Oggetto soltanto che, essendo entrati nel merito della legge, avrebbero dovuto essere le Commissioni competenti ad esaminare queste modifiche. Al secondo comma dell'articolo 5, a parte il recepimento del rilievo del Governo, su cui siamo d'accordo, viene introdotta un'innovazione riguardo al piano triennale, di cui si dice che dev'essere presentato dalla Giunta al Consiglio contestualmente al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria. Non entro nel merito: possiamo essere d'accordo, è una cosa giusta, solo che non ritengo che la prima Commissione possa introdurre delle modifiche di sostanza.

Continuando, cito ancora la lettera e) dell'articolo 6, dove a nostro avviso è stata introdotta una modifica veramente grossa, che riguarda il contenuto del piano triennale. Nel testo della legge

rinviata si lasciava spazio all'inserimento nel piano di progetti presentati dai Comuni, mentre nel testo riveduto dalla prima Commissione, cambiando totalmente lo spirito della legge, si parla esclusivamente della misura dei contributi da erogare agli enti locali. Quindi, su questo punto, abbiamo completamente stravolto il contenuto del piano. Lo ripeto: la prima Commissione è entrata nella sostanza della legge rinviata, andando oltre i suoi compiti istituzionali.

Il gruppo della D.C. si è assunto, su questa legge rinviata, esclusivamente per un fatto di correttezza di procedura e di rapporto tra le Commissioni, non essendo stata accolta la nostra richiesta dell'invio alle Commissioni competenti. Non abbiamo niente da dire sul merito della legge, che abbiamo votato e voteremo anche oggi, ma abbiamo soltanto da sollevare un problema di correttezza procedurale delle Commissioni, e in questo caso della prima Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo abbiamo detto nella relazione, lo abbiamo detto con molta lealtà anche all'Assessore competente, lo abbiamo ripetuto nelle Commissioni, lo abbiamo ripetuto nei convegni, nelle tavole rotonde, ovunque abbiamo avuto occasione di intervenire, come parte politica e come parte sindacale, su questo argomento: non ci sorprende che anche la D.C. si adagi su una certa logica, perché la D.C. non solo è figlia, ma è genitrice di questa logica politica e sociale distruttrice dei valori che devono ispirare soprattutto il mondo del lavoro.

Abbiamo ben ragione di ribadire questi concetti, perché un conto è la chiacchiera, un conto è il discorso, un conto è la rumorosità delle parole amplificate, con i megafoni della propaganda, attraverso tutte le fonti di informazione; altro conto sono i risultati, che son quelli che sono: disoccupazione, emigrazione, cassa integrazione, sottosviluppo, con tutto quello che ne consegue di negatività. Non ci ha sorpreso quindi l'atteggiamento della D.C. in Commissione, che non prescinde, alla fin fine, da questa logica.

Però al fondo di tutto rimane (e poi ne parlerò, anche se brevemente, nel corso del mio intervento) il fatto che, guarda caso, le osservazioni mosse dalla mia parte politica e ribadite, per l'aspetto sociale e soprattutto sindacale, da parte della mia organizzazione sindacale, quelle stesse osservazioni ed eccezioni, guarda caso, che ho mosso e sviluppato durante il mio primo intervento, sono state in gran parte accolte dal Governo centrale.

(Interruzione dell'onorevole Cogodi).

No, onorevole Cogodi, non dica a noi che siamo centralisti, voi, piuttosto, siete internazionalmente centralisti! Ma, abbia pazienza, da qual pulpito viene la predica? Non mi faccia osservazioni di questo genere, perché noi siamo centralisti nel senso che concepiamo uno Stato che deve presiedere a livello sociale a tutti gli interessi del popolo, della Nazione. Siamo centralisti in questo senso, perché è lo Stato sovrano che deve regolamentare la vita di un intero popolo, invece di frazionarlo con la concezione di questa autonomia, imbecille (me lo lasci dire, Presidente), che è stata male interpretata e ancor peggio applicata in quarant'anni che vive, soprattutto nelle regioni povere come la Sardegna. Quindi il discorso è un pochino diverso!

Ripeto: le eccezioni sollevate da noi hanno trovato un giusto riscontro da parte dell'organo di Governo. Vede, onorevole Cogodi, i miei amici, e soprattutto i miei colleghi di parte politica e sindacale, hanno seguito con attenzione questo tema; lei sa poi con quale passione io seguo questi provvedimenti in modo particolare, perché riguardano sotto l'aspetto sociale il mondo del lavoro e io che provengo dal mondo del lavoro (non certamente designato dall'alto, non paracadutato, ma venendo dalla base) so che cosa vuol dire parlare di questi provvedimenti nell'interesse dei lavoratori. I miei amici, dicevo, hanno sentito del mio intervento, della correttissima e lealissima discussione avvenuta in Consiglio regionale – peraltro io ho sempre riconosciuto, e gliene darò atto anche oggi, le sue buone intenzioni – e, chissà come, sono venuti in possesso del mio discorso e ieri sera mi hanno costretto, anche se tempo non ne avevo, a riascoltar-

lo.

Bene: io devo dire, scusandomi per la presunzione, ma lo dico sommessamente e con molta umiltà, che in quell'intervento, che ribadiamo anche oggi concetto per concetto, vi era una discussione organica, che teneva conto delle ragioni per cui si è arrivati, seguendo un certo tipo di logica, a questo provvedimento che non risolve i problemi del lavoro, non risolve i problemi della disoccupazione, se non con quel tamponamento dei ventiquattro mesi che lasceranno il tempo che trovano, così come ha lasciato il tempo che ha trovato la legge 28.

Facendo tesoro di quello che i miei amici mi hanno fatto riascoltare, ribadiamo passo per passo e punto per punto le osservazioni che abbiamo fatto in quella sede e, senza ripeterle, ovviamente, le confermiamo anche oggi.

La legge ha un carattere del tutto dispersivo. Onorevole Assessore, io ripeto anche oggi, come ho detto anche quando abbiamo discusso in gennaio, nella Conferenza del lavoro, tutto quel voluminoso carteggio che lei ci ha fatto pervenire, che le sue buone intenzioni contrastano con quello che è consentito dalla somma di cui lei dispone.

Lei oggi ha a disposizione 500 miliardi per la sola Agenzia del lavoro, senza contare l'altra mole di disponibilità di 1.500 miliardi ripartiti in tre anni. Io mi domando: con questa massa di danari a disposizione, perché non abbiamo provveduto ad uno sviluppo diverso nei settori più deboli? C'è un intervento a pioggia, onorevole Cogodi. Abbiamo detto e ripetiamo che, attraverso questa – non me ne viene una più leggera, di affermazione, ma la voglio fare – volgare interpretazione di carattere clientelistico ed elettoralistico della classe dominante politica di questa Regione, come di tutte le Regioni italiane, si cerca di soddisfare un po' qua e un po' là, senza risolvere nulla e lasciando le cose così come si sono trovate.

Non si soddisfa il giovane che chiede un'occupazione attraverso piccoli interventi, che fanno gli interessi di determinate cooperative, che peraltro sono vincolate da tutto un discorso di ordine elettoralistico. Passato il tempo delle elezioni, le cose rimangono come prima. Invece, se avessimo pensato ad investire questa massa di quattrini in un settore o due settori tutt'al più, per sviluppare

le risorse naturali della Sardegna in modo economicamente valido e ponendo delle radici durature, si sarebbe potuta soddisfare almeno una parte delle esigenze dei giovani in modo particolare, occupandoli permanentemente. E' un principio di ordine sociale, mi pare, più aderente alla realtà. Altrimenti, dopo questi ventiquattro mesi, stia tranquillo, Assessore, che ci troveremo allo stesso livello di disoccupazione in cui ci troviamo oggi, con l'emigrazione in modo particolare che non sarà per niente ritoccata, se non in aumento. Lei può convincere forse un emigrato a rientrare per ventiquattro mesi?

Un'altra osservazione (e mi dispiace, Assessore, doverglielo dire, perché io capisco le esigenze della Giunta, del suo partito e sue in modo particolare in questo momento preelettorale) riguarda l'accentramento del potere finanziario, quindi del potere sociale che è legato all'investimento di questi quattrini distribuiti sotto diverse forme, nelle mani dell'Assessore, che può così vincolare le coscienze per trovare un posto di lavoro.

Assessore, io so quello che dico. L'ho gridato l'altra volta e lo grido più acutamente oggi: è un imbroglio continuo! E' una truffa nei confronti delle coscienze dei disoccupati, che devono arcuare la schiena e bussare alle porte di codesti partiti, per poter avere un posto di lavoro. Altro che fascismo! L'ho detto e lo ripeto: voi siete una dittatura mascherata dal concetto della libertà e della cosiddetta democrazia. Se vuoi trovare un posto di lavoro, se vuoi vincere un concorso, non vale il valore; vale la raccomandazione, vale l'imbroglio, anche nei concorsi dello Stato, e persino del Centro Nazionale delle Ricerche, che è il tempio della cultura, il tempio della scienza, il tempio che deve guidare sotto ogni aspetto l'economia, l'aspetto sociale e gli interessi di una popolazione, di una Nazione e di uno Stato.

Questo discorso mal si concilia con i suoi intendimenti, onorevole Assessore: l'accentramento di questo grosso potere nelle mani dell'Assessore contrasta con i suoi buoni intendimenti. Ebbene, anche questa osservazione oggi è confermata dal Governo.

Poi vi sono altri rilievi che il Governo nasconde per ovvi motivi. Se l'organo di controllo del

Governo avesse esaminato più a fondo questa legge, non gli sarebbe sfuggita, così come non è sfuggita al sottoscritto, modesto, umile osservatore delle leggi e dell'andamento sociale del mondo del lavoro, soprattutto italiano e sardo, la continua duplicazione di determinati organi che sono già nello Stato. Il Governo non l'ha rilevato: evidentemente esiste un accordo con gli organi di controllo perché si taccia.

Io ho detto, e non lo ripeto, che attraverso questo disegno di legge si attribuiscono mansioni che competono a determinati organi statali, dagli organi preposti al collocamento a quelli preposti al controllo dei rapporti di lavoro e dei conseguenti rapporti assicurativi e via dicendo. Che bisogno c'era di creare altri enti e altri doppioni, così come avete fatto creando il doppione dell'assistenza sociale? Sono solo carrozzoni elettorali per accentrare il potere in coloro che comandano.

Ebbene, il Governo ha taciuto anche questo aspetto, così come ha taciuto l'altro aspetto gravissimo che riguarda l'articolo 29 della legge. Assessore, me ne dispiace, ma sono costretto a ribadire anche oggi (perché se ne discuterà probabilmente domani ad Oristano, dove abbiamo una grossa riunione addirittura con la presenza del vicesegretario generale Vicario della CISNAL) che noi abbiamo già pronto e, appena si emanerà la legge, inoltreremo al TAR il ricorso per la discriminazione nei nostri confronti. Questo aspetto il Governo lo ha taciuto, evidentemente perché ci sono accordi legati al valore fasullo che si attribuisce a una determinata catena di organizzazioni sindacali, a danno di altre organizzazioni, a danno di altre forze sociali.

Tutte queste osservazioni noi le abbiamo fatte; in parte sono state recepite, in parte no, ma intendiamo ribadirle oggi. Con questo non intendiamo dire di essere contrari ai provvedimenti che riguardano l'occupazione e soprattutto, in modo particolare e specifico, i giovani e veri disoccupati, non quelli che, travestiti da disoccupati, sono invece i galoppini elettorali di determinate forze politiche e sindacali.

Vorrei fare un accertamento effettivo, e dispiace a me sindacalista dire queste cose: qual è la posizione dei cassaintegrati che si sottopongono a lavoro nero, alle speculazioni dei datori di lavoro?

Qual è l'interpretazione che è stata data, soprattutto dagli imprenditori, ai famosi corsi di formazione professionale? E' una truffa continua! Licenziano per poi assumere attraverso il contratto di formazione, per evitare, arricchendosi ancora maggiormente, tutti gli oneri sociali attraverso i contributi elargiti dal Governo con questa legge.

E dov'è il valore dell'occupazione in più? Noi parliamo di questo tipo di leggi varate dal Governo e dalla Regione perché abbiamo studiato a fondo questi provvedimenti. E quando abbiamo parlato di inganno, abbiamo sbagliato; dovevamo parlare di truffa ai danni dello Stato, ai danni della popolazione, ai danni dell'effettivo lavoratore, di colui che evidentemente, producendo sul serio, è l'unico che fa affluire alle casse dello Stato, attraverso i tributi che paga, i fondi per finanziare i partiti, per finanziare il nulla, perché di nulla si tratta, sul piano economico e sociale.

L'onorevole Assessore, durante l'intervento che io ho fatto la volta scorsa, ha cercato di contraddirmi allorquando io ho sottolineato che questa legge in modo particolare è caratterizzata da quell'assistenzialismo che ispira ormai da decenni la politica italiana e della Sardegna in modo particolare. Con la legge 28, si dice, determinate cooperative hanno decollato. Ma non prendiamo quelle cooperative (poche, per la verità) che, in virtù di una solidarietà per una produttività sana, riescono ad assestarsi e quindi provvedere con propri finanziamenti, una volta esaurito l'impianto dell'azienda. Prendiamo invece il complesso delle cooperative create con la legge 28: nessuno può negare che è stato un completo fallimento. Non è una rondine che fa primavera! Allora ne dobbiamo trarre le conseguenze.

Io dal '74 ripeto questi argomenti, cioè dalla prima volta che sono entrato in Consiglio regionale, facendo tesoro anche di tutti i provvedimenti approvati nelle legislature precedenti. Nel 1974 i comunisti erano all'opposizione, e così parte dei socialisti, e il discorso che facevano allora è uguale, sotto diversi aspetti, a quello che facciamo noi. Da allora la situazione è peggiorata. E dunque che valore ha questa vostra moralità politica, che vuol sensibilizzare il mondo del lavoro con provvedimenti del genere?

E' un provvedimento di carattere assistenzia-

le, finalizzato a determinati appuntamenti. Ecco perché noi, leggendo le osservazioni mosse dal Governo, abbiamo non gioito (non si gioisce per queste cose), ma abbiamo ottenuto una ennesima soddisfazione per quanto riguarda la validità delle nostre osservazioni.

Ho letto anche le controdeduzioni del professor Giorgio La Spisa. Io non sono un giurista, io non sono un docente, ma non sono neanche tanto cretino da non capire che queste osservazioni - professor La Spisa, me lo consenta - sono un po', per non dire molto, pilotate. Non si capisce come si possano controbattere le eccezioni mosse dal Governo con argomenti campati in aria. Io stanotte mi son preso la briga di esaminarle attentamente. Qui abbiamo il professor Pubusa che, se fosse al mio posto, glielie canterebbe di santa ragione. Io, che professor Pubusa e professor La Spisa non sono, ci arrivo con argomentazioni e con ragionamenti miei.

Le osservazioni del Governo si incentrano in modo particolare sul cumulo delle provvidenze statali, comunitarie e quindi regionali. Sono osservazioni mosse da noi in sede di prima discussione. Io ho ascoltato ieri sera il mio intervento di allora, durato oltre un'ora, e sono osservazioni mosse da noi. Vi è un cumulo di provvedimenti; vi sono tutta una miriade di provvedimenti che, con interpretazione estensiva (strumentale, dico io), la Giunta, ha emanato per cercare di distribuire la maggior quantità possibile di finanziamenti. Parliamoci chiaramente: questi doppioni cozzano con i provvedimenti emanati dalla Comunità Economica Europea e dal Governo attraverso una miriade di leggi, compresa anche la legge numero 64, quella che ha sostituito la CASMEZ. Ma quello che voglio sottolineare maggiormente - e mi dispiace doverlo far notare all'Ufficio studi della Regione, o dell'Assessorato al lavoro che sia - è che forse si voleva fare in fretta per fornire all'Assessore o alla Giunta il materiale per ridiscutere la legge, però quando La Spisa va a ricercare tutta questa miriade di leggi, che sono tutta una accozzaglia di contraddizioni, non si accorge che questo ci riporta alla mia osservazione: di leggi non bisogna farne più, caro Assessore! E non hanno mica tutti i torti i funzionari della Regione che devono affrontare una legge raffazzonata, perché deve soddisfare

determinate esigenze politiche. Non si possono certo attardare ad esaminare tutte le leggi che riguardano la disoccupazione, altrimenti dovrebbero dire che queste leggi devono essere tutte cassate, si dovrebbero riaccorpate tutti i finanziamenti che queste leggi mettevano a disposizione e se ne dovrebbe fare una nuova.

Avreste dovuto fare questo, ma non lo avete fatto perché vi fa comodo attingere dai diversi rigagnoli, dai diversi fiumi che quelle leggi vi mettono a disposizione, per determinate soluzioni di ordine politico, strumentale, clientelare, elettorale, e non di ordine sociale e di ordine economico. Io ricordo sempre che il mai abbastanza rimpianto senatore avvocato Enrico Endrich diceva che di leggi bisogna farne poche, buone e durature. Questa ne è l'ennesima dimostrazione, perché, allorché Pubusa mi fa una ricerca curatissima delle leggi che hanno informato la sua tesi per contraddire le osservazioni del Governo, non fa altro che mettere l'accento sul cumulo delle farraginose osservazioni e delle eccezioni sollevate dagli organi di controllo quando le leggi sono fatte male, perché sono fatte con molta fretta e ne viene fuori un pateracchio.

Altra osservazione che io vorrei fare, onorevole Assessore, e mi avvicino alla conclusione, riguarda un punto molto evidenziato dal professor La Spisa, ma anche dalle osservazioni mosse dal Governo: l'accentramento dei poteri. La Spisa dice: "La questione sollevata in ordine all'incompatibilità tra l'incarico di membro della Giunta regionale e di Presidente del Comitato di lavoro di cui all'articolo 29 - l'articolo 29 è quello che riguarda il Consiglio di amministrazione presieduto dall'Assessore del lavoro - si basa sul dichiarato riconoscimento dell'Agenzia come atipico ente strumentale regionale".

Questa è l'osservazione mossa dal Governo, che La Spisa cerca di contraddire adducendo determinate giustificazioni. "Su tale definizione - dice sempre La Spisa - è legittimo nutrire seri dubbi". E io infatti ci ho messo a fianco sette punti interrogativi! La questione non è soltanto di ordine giuridico, ma anche di ordine politico perché, lo ripeto, qui si accentra il potere sociale e quello economico, e soprattutto quello di ordine finanziario, e io credo che, sintetizzando la nostra tesi

sull'accentramento di questo grosso potere, si possa concludere avvertendo ancora una volta che noi avremmo voluto dire un sì, ma un sì più grande di quest'aula, se il provvedimento fosse stato veramente in favore dei lavoratori, dei disoccupati. Ma è strumentalizzando i lavoratori, strumentalizzando la disoccupazione che si sviluppa tutta la politica sociale non solo di questa Giunta, perché è una logica che la accomuna alla Democrazia Cristiana, dal cui retaggio questa Giunta non vuole assolutamente svincolarsi. Questa politica è finalizzata soltanto a soddisfare determinati interessi dei partiti, a soddisfare soltanto determinati interessi dei vari settori dei partiti, determinati interessi di uomini che non hanno nulla a che fare con le attese anche morali e spirituali dei disoccupati.

Questo nostro modo di discutere discende da una logica, da una dottrina e da un ideale ben diverso da quello che guida queste forze politiche. Se si realizzasse veramente, secondo i dettami della Carta del lavoro, secondo i dettami della nostra dottrina sociale, politica e sindacale, la partecipazione dei lavoratori e dei produttori, pensate voi che avrebbero avuto vita queste brutture? Non si appaga il lavoratore umiliandolo, dandogli per ventiquattro mesi una manciata di soldi per tacitarlo provvisoriamente. Da quarant'anni andiamo avanti con questa logica dell'infelicità sociale del popolo italiano, ma in particolare dei lavoratori italiani disoccupati, emigrati, cassintegrati, che attendono ancora, dopo tanto tempo, una soluzione migliore.

Le nostre osservazioni sono tutte qui e ci dispiace dover prendere questa posizione. Vedremo nel corso della discussione, concorderemo con gli amici del gruppo e col partito il voto da esprimere. Noi ad Alghero abbiamo sollevato molti dubbi sulla validità di un voto positivo per questo provvedimento di legge, ma è anche molto difficile dire di no, perché abbiamo a cuore la soluzione, anche se con carattere di provvisorietà, del problema del lavoro, e questo va sottolineato molto bene, soprattutto da parte mia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marracini. Ne ha facoltà.

MARRACINI (P.S.d'Az.). Illustrissimo si-

gnor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito della discussione sulla politica attiva del lavoro, per un inderogabile bisogno di onestà ed una forte esigenza che mi viene dall'animo di uomo libero, liberale e corretto, debbo uscire un minuto fuori tema per riferirmi ad un articolo firmato Giancarlo Ghirra, uscito su "L'Unione Sarda" di domenica, in cui sono scritte parole che intendo smentire. E' scritto in quest'articolo: "Oggi, dopo quattro anni di attesa, si arriva all'appuntamento con il terzo piano di rinascita. La spaccatura tra le sinistre al governo della Regione e la D.C. all'opposizione è all'origine di questo ritardo".

Elia Marracini, quale uomo onesto, deve rigettare questa calunnia, deve rigettare questa interpretazione giornalistica. Prima che la Democrazia Cristiana reagisca a questa falsità, siamo noi, uomini liberi della maggioranza, a dire che il ritardo è dipeso esclusivamente dalle forze politiche che sono a Roma e che governano, e non è dovuto all'opposizione che, in sede regionale, la Democrazia Cristiana avrebbe svolto in forma dilatoria o in forma scorretta. Questa accusa Ghirra la deve rivolgere al Partito socialista, al Partito repubblicano, al Partito socialdemocratico, al Partito democristiano che governano l'Italia, non al Consiglio regionale, il quale ha svolto i lavori con correttezza di parti, con chiarezza di impegni e con equidistanza dai vari argomenti.

Detto questo per togliere all'opposizione un argomento per attaccarci, vengo a parlare della politica attiva del lavoro. Io ho detto alla stampa, in contrapposizione con l'Assessore, che tra i motivi di rinvio della legge da parte del Governo ce n'erano di molto seri, validi e non facilmente superabili.

Uno di questi motivi riguarda, cito testualmente, "il combinato disposto degli articoli 28, lettera a) e b), 29 lettera a) e 33 lettera a), che, attribuendo all'Assessore del lavoro la presidenza dell'Agenzia del lavoro, anche in considerazione della particolare natura giuridica dell'Agenzia medesima, che si configura quale atipico ente strumentale regionale inserito nella struttura organizzativa della Regione, contrasta con l'articolo 39 dello Statuto regionale, secondo cui lo *status* di membro della Giunta regionale è incompatibile

con qualsiasi altro ufficio pubblico". Si dichiara in sostanza che, da una discussione distratta e molto combattuta sulla configurazione di questa Agenzia è venuta fuori una figura atipica di ente strumentale regionale.

Preoccupato di questa accusa fatta dal Governo al nascente ente, mi sono premurato, tramite l'illustrissimo Presidente del Consiglio, di invocare l'aiuto dell'Ufficio studi del Consiglio regionale, il quale, dopo un attento esame dei motivi di rinvio, ci viene in aiuto con la competenza che gli è riconosciuta e scrive: "La questione sollevata in ordine alla incompatibilità tra l'incarico di membro della Giunta regionale e di presidente del comitato di lavoro, di cui all'articolo 29, si basa sul dichiarato riconoscimento dell'Agenzia come atipico ente strumentale. Su tale definizione è legittimo nutrire seri dubbi". E io li avanzo, questi seri dubbi, perché non mi sono piaciuti affatto i motivi di rinvio, speciosi, deboli, volutamente deboli, che il Governo ha rilevato, quasi a far pensare che ci siano favoritismi tra il Governo e i proponenti; c'erano infatti ben altri punti su cui ci avrebbe dovuto soccorrere l'aiuto del Governo, per rimediare a una legge che è abbastanza appesantita da punti giuridicamente inconsistenti.

Dice l'Ufficio studi del Consiglio: "Pur considerando che il tormentato *iter* della legge non ha certo contribuito a una formulazione chiara e univoca riguardo alla natura giuridica dell'Agenzia, dal testo normativo emerge dunque un assetto istituzionale che complessivamente delinea l'immagine di una struttura tecnico-progettuale interna all'amministrazione". Insomma, secondo l'Ufficio studi del Consiglio regionale, da tutto quello che noi abbiamo in quest'aula costruito sull'Agenzia del lavoro, da quel pasticciaccio che si è fatto con i quaranta emendamenti presentati in un solo giorno dalla Giunta proponente, che la legge l'ha disfatta e rifatta, pasticciandola e rovinandola, da tutto quel pasticciaccio si può al massimo ricavare che questa famosa Agenzia è una struttura tecnico-progettuale interna all'amministrazione: questo è un punto di diritto su cui non esiste cavillo giuridico che tenga, perché questo studio è perfettamente valido, è perfettamente consequenziale.

Allora dobbiamo correggere la legge, perché tutto quello che è stato scritto negli articoli succes-

sivi era basato sul presupposto che l'Agenzia fosse un ente, e non una struttura tecnico-progettuale interna dell'amministrazione.

Continua l'Ufficio studi: "L'Agenzia non è dotata di personalità giuridica, né le viene attribuita un'autonomia finanziaria, ma solo funzionale e organizzativa. Essa svolge la propria attività prevalentemente come organo proponente, rispetto a deliberazioni la cui competenza è affidata alla Giunta regionale, che costituisce invece il soggetto giuridicamente e politicamente responsabile delle scelte operate in materia di politica del lavoro".

Da tutto ciò, onorevoli colleghi, deriva l'insostenibilità del rilievo secondo cui l'Assessore non può presiedere il comitato del lavoro e il relativo Ufficio di presidenza. L'Assessore può presiedere benissimo questo strumento, perché non è un ente sussidiario della Regione, bensì un semplice comitato di consulenza e, come il Ministro dei trasporti in Italia presiede il comitato dei trasporti, ben può l'Assessore della Regione sarda presiedere un comitato tecnico di consulenza, cioè può benissimo presiedere una struttura tecnico-progettuale interna all'amministrazione.

Se gli studi su questa affrettata struttura portano a concludere questo, signori, prima di andare avanti con i lavori occorre che la Giunta proceda a chiedere l'abolizione degli articoli che prevedono un consiglio di amministrazione e i vari compensi ai consiglieri, perché di consiglio di amministrazione, in una struttura tecnico-progettuale interna dell'amministrazione, non se ne può parlare; si sta parlando di un comitato tecnico di valutazione, i cui membri sono commissari di un comitato tecnico di valutazione e come tali andranno retribuiti, e non, così come è detto nell'articolo 32 della nostra legge, come consiglieri di amministrazione equiparati ai consiglieri di altri enti della Regione.

Dice sempre l'Ufficio studi del Consiglio regionale: "Risulta di difficile comprensione il dubbio sollevato sugli eventuali oneri del comitato, in quanto a tale organo sono attribuiti dalla legge precisi compiti riassumibili nel concetto di consulenza tecnica in relazione a progetti finalizzati alla creazione di nuova occupazione". In tutto lo studio e in tutta l'attenta lettura della legge non può accertarsi altra figura che quella di un comitato tecnico di consulenza, di un utilissimo supporto di

consulenza dell'Assessorato, ma dovrà la Giunta correttamente mettere mano a quegli emendamenti che possono far diventare accettabile la presente legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pubusa.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per dare risposta principalmente alle osservazioni critiche fatte dalla collega Serra Pintus ai lavori della prima Commissione.

Io potrei dire che i colleghi democristiani dovrebbero risolvere in via pregiudiziale il problema relativo al loro atteggiamento rispetto a questa legge, sulla quale (non solo in Commissione, ma anche in Aula) già nel corso del primo esame, pur votando a favore nella votazione finale complessiva, avevano creato tutta una serie di problemi e provocato più di una votazione a scrutinio segreto. Quindi si tratta di un problema di coerenza, che però riguarda il gruppo della Democrazia Cristiana.

Per quanto riguarda i lavori della Commissione, noi ci siamo trovati di fronte ad una legge che ha ottenuto nel Consiglio regionale un amplissimo consenso. La Commissione, quindi, partendo da questo presupposto, ha ritenuto di dover intervenire soltanto aggiustando dal punto di vista tecnico-formale quelle parti della legge su cui si appuntava il rinvio, non entrando nel merito di alcun altro problema, proprio nel rispetto della volontà del Consiglio, che si era espressa con un'amplissima maggioranza.

Abbiamo quindi apportato soltanto dei ritocchi di natura tecnica, ad esempio prevedendo che il piano, che è stato qualificato giustamente dal Governo come un atto amministrativo per il modo di approvazione, venisse invece approvato con legge, in quanto appunto si tratta di un atto che, considerati il suo contenuto e le sue previsioni, questa natura giuridica deve avere. Abbiamo ritenuto di poter fare questo con una semplice aggiunta, in quanto in definitiva, rispetto alla procedura precedente, non vi è alcun appesantimento; vi è solo una diversità nel regime del controllo che, invece di essere demandato alla Corte dei conti, è

effettuato dal Governo.

Abbiamo anche ritenuto di dovere, in questo contesto, apportare una lieve modifica all'articolo 6 punto e) (ma non una modifica sostanziale, come diceva la collega Serra Pintus), in quanto appariva del tutto non convincente e scarsamente funzionale il fatto che anche progetti specifici presentati in esecuzione del piano dovessero essere approvati con legge insieme al piano stesso. Ci è sembrato cioè che il piano approvato con legge debba fissare i criteri direttivi, mentre i singoli progetti – anche per razionalità e snellezza – devono essere approvati dagli organi amministrativi.

Riguardo alle convenzioni, poi, abbiamo accolto il rilievo del Governo, ponendo un tetto massimo nei corrispettivi, che ci è sembrato di dover fissare in una misura pari alla metà di quanto percepito dai presidenti degli enti regionali del primo gruppo, sul presupposto che questo sia equo e anche – non so se questa sia un'illusione della maggioranza o della Commissione – sul presupposto di dover calmierare il mercato delle convenzioni che, a nostro e mio avviso, molto spesso ha presentato degli esempi in cui prestazione e controprestazione non stanno sullo stesso piano, cioè la controprestazione non ha una giustificazione nella prestazione. Ci sembra che in questo modo si possa temperare quello che è un criterio di rigore, diciamo così, normativo, con un criterio di rigore sul piano sostanziale e, se vogliamo, anche sul piano morale.

Altre modifiche abbiamo ritenuto di non doverne apportare, in quanto appare chiaro che l'Assessore non presiede l'Agenzia, bensì il comitato del lavoro; anzi, ci è parso che questa presidenza sia quanto mai opportuna, in quanto rientra nei compiti dell'Assessore e sconfigura la creazione di una presidenza distinta che, come sapete, avrebbe comportato fra l'altro degli oneri di carattere finanziario. Su questo punto preannuncio di aver presentato un emendamento di natura tecnica, poiché nella lettura successiva della legge insieme al funzionario della Commissione abbiamo rilevato che vi è un inciso dal quale potrebbe apparire che l'Assessore sia presidente dell'Agenzia (si tratta probabilmente di una formulazione che risale alle precedenti stesure dell'articolo), e quindi all'articolo 33 lettera a) si propone di sostituire la

dizione "dal presidente dell'Agenzia" con "dal presidente del Comitato del lavoro". Analoga modifica di carattere tecnico io ho proposto in relazione agli organi dell'Agenzia, escludendo che sia organo dell'Agenzia il presidente del comitato del lavoro e prevedendo che invece è organo il solo comitato del lavoro, e questo sempre a fini di chiarimento.

Dunque si tratta di aggiustamenti di natura eminentemente tecnica, che tendono a superare dei rilievi che fra l'altro (come mi pare dicessero anche i colleghi che mi hanno preceduto) appaiono e sono del tutto marginali rispetto all'insieme della legge.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo operato in modo puramente tecnico, nel rispetto dell'Assemblea che, con così larghi consensi, ha ritenuto di dover approvare questo progetto, e in questa veste noi lo ripresentiamo all'Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

COGODI (P.C.I.), Assessore de lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta intanto dichiara di concordare con l'atteggiamento di prudenza, e direi anche di sano realismo, che ha ispirato il lavoro delle forze politiche e quindi ha determinato il risultato che viene proposto al Consiglio attraverso il lavoro della prima Commissione consiliare.

Abbiamo valutato, fin dal primo momento, che i motivi addotti dal Governo nazionale per rinviare la legge istitutiva dell'Agenzia del lavoro (o almeno i motivi specifici, i motivi puntuali che sono stati enumerati) fossero motivi abbastanza marginali, che intendono indicare al Consiglio regionale di precisare meglio, in via formale, alcuni aspetti della legge.

Ha ritenuto la prima Commissione consiliare, e su questo concorda interamente la Giunta regionale, che – trattandosi di rilievi che nella loro

accettazione possono comportare modificazioni di ordine formale e non sostanziale, rispetto ai principi ispiratori e alla regolamentazione fondamentale della legge – queste precisazioni possono essere benissimo adottate, anche per togliere ogni margine, pur secondario, di dubbia interpretazione della legge medesima.

Direi innanzitutto che intanto la qualità dei rilievi mossi dal Governo fa giustizia dei tanti allarmismi. Se ricordiamo il dibattito in questo Consiglio regionale nel mese di luglio e il confronto teso che si è svolto in diverse Commissioni consiliari per molti mesi prima, oggi possiamo dire, in conclusione di quel dibattito, che l'approvazione di questa legge, approvazione avvenuta a maggioranza qualificata e quasi all'unanimità, ha significato per un verso che quel confronto, anche teso ed aspro in certi momenti, non è stato inutile, ed ha significato anche che la Regione può benissimo inoltrarsi – quando ritiene, quando vuole, come in questo caso ha voluto e sta confermando – nel sentiero delle cose nuove.

Perché non era sfuggito a nessuno di noi, anzi avevamo voluto e vogliamo che, istituendo l'Agenzia del lavoro, questa Regione eserciti in modo nuovo e originale alcune delle sue competenze (quali quelle per esempio sancite dall'articolo 5 lettera b) dello Statuto, cioè la competenza integrativa e di adattamento della legislazione statale in materia di lavoro) che mai prima aveva esercitato.

E la fonte normativa sulla quale noi fondiamo questo tipo di Agenzia, con questi poteri, con questi obiettivi, con questi strumenti, è proprio la norma statutaria: l'articolo 5 lettera b) dello Statuto, unitamente ad altre norme statutarie che attribuiscono alla Regione competenza primaria nell'ordinamento dei suoi uffici.

E quando pensiamo ad un ufficio di carattere diverso, che ha una sua funzionalità, una sua autonomia, una sua operatività, una sua efficienza di tipo nuovo – diversa da quella usuale dei moduli organizzativi degli uffici, e anche degli uffici della Regione, di quelli istituiti dalla nascita dell'Autonomia ad oggi – noi stiamo esercitando competenze primarie della Regione e stiamo sperimentando cose nuove, che abbiamo diritto di sperimentare in base ai poteri e alle competenze attribuiteci

dallo Statuto di autonomia.

Chi temeva che tutto questo potesse determinare chissà quali sconvolgimenti e quali reiezioni da parte del Governo, ha ora la dimostrazione che tutto questo non c'è stato. I motivi del rinvio attengono ad aspetti formali, che io non voglio neppure richiamare perché sono di solare evidenza; gli adattamenti sono stati dalla Commissione deliberati e su essi la Giunta concorda, ivi compreso l'ultimo adattamento formale preannunciato dal Presidente della Commissione, relativo al terzo motivo di rinvio, cioè l'incompatibilità della carica di Assessore regionale del lavoro di questa Regione con la presidenza dell'Agenzia. In effetti, salvo una piccola distonia formale rimasta nella legge, non è prevista la presidenza dell'Agenzia, in capo all'Assessore del lavoro, bensì la presidenza del comitato del lavoro.

Gli altri motivi di rinvio mi pare che attengano ad un rafforzamento della chiarezza, che già era solare, nel sistema della legge, e ad un rafforzamento del sistema delle garanzie. I programmi generali sono adottati dal Consiglio regionale. Quindi luogo della decisione è la massima espressione del potere dell'autonomia, non il comitato del lavoro, che solo studia e propone, né la Giunta regionale, che delibera e invia al Consiglio, ma il Consiglio – dicevamo – con sua delibera. Il Governo dice che occorre una legge? E va bene, il Consiglio approverà una legge invece che una delibera; cambia la natura giuridica, ma non cambia la sostanza delle cose, perché gli organi decisorie e i procedimenti essenziali rimangono esattamente gli stessi.

Abbiamo ritenuto e riteniamo ancora in questa sede che dovesse essere eliminata un'altra distonia a cui si riferiva l'onorevole Serra Pintus: una volta che con legge vengono approvati i criteri, le modalità e gli obiettivi, è opportuno che questa legge venga messa in connessione con la legge finanziaria e con la legge di bilancio, perché vi sia un riferimento alle compatibilità finanziarie e perché la discussione della legge finanziaria e di bilancio della Regione è l'occasione nella quale si esaminano le questioni di carattere generale, e quindi anche i problemi del lavoro.

Gli interventi regionali in materia potranno essere quindi ogni anno, in occasione della discus-

sione della legge di bilancio, posti in collegamento con gli obiettivi generali di sviluppo che la Regione si dà, con gli adattamenti che verranno definiti ogni anno ed anche con le compatibilità finanziarie. Tutto ciò naturalmente non in sede di prima applicazione, perché in sede di prima applicazione non si dovranno rispettare i tempi della legge di bilancio, a meno che non coincidano di fatto.

Rimaneva invece, onorevole Serra Pintus, quella norma del punto e) dell'articolo 6 che, una volta che con legge si approvano criteri, modalità, obiettivi e quant'altro, avrebbe assoggettato anche i progetti degli enti locali ad un'approvazione in legge. In pratica i progetti degli enti locali avrebbero subito una forma di costrizione, di ingabbiamento, che non era e non è opportuna, anche perché il successivo articolo 18 definisce in modo puntuale quali sono le modalità attraverso cui devono essere proposti e valutati i progetti degli enti locali. Una volta che la legge del Consiglio definisce i criteri, le modalità, gli obiettivi, non si comprende perché le pratiche di finanziamento e i progetti di ogni altro soggetto dovrebbero seguire la via amministrativa, mentre invece i progetti degli enti locali dovrebbero essere imprigionati in un pacchetto unico che deve aspettare la legge annuale per essere approvato.

Quindi è anche questo un adattamento necessario, non solo formale, ma di funzionalità, di tutela e di garanzia dei progetti degli enti locali: questo è lo spirito e la sostanza di quella modificazione.

Detto questo in relazione ai rilievi e agli spunti di dibattito che stamane si sono rappresentati da parte degli oratori intervenuti, credo però, per concludere, di dover dire che il Consiglio regionale non può non valutare con una qualche preoccupazione - per ora diciamo solo preoccupazione - anche quelle due righe di premessa ai rilievi puntuali del Governo, che stanno lì ad affermare una cosa che, se fosse vera, se fosse fondata, toglierebbe ragion d'essere a tutti i rilievi particolari. Quella premessa dice che, dopo la legge numero 56 del 1987, non è dato a nessuno istituire agenzie del lavoro, se non al Ministro con decreto. Non che sia sfuggita...

MURRU (M.S.I.-D.N.). A me non è sfuggi-

ta!

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Non è sfuggita neppure a lei, di sicuro; non è sfuggita a nessuno di noi, non sfugge al Consiglio questa premessa. Noi non vogliamo darle dignità di rilievo in senso formale, non perché non è numerata, ma perché non ha senso alcuno. Dobbiamo dire, perché rimanga almeno agli atti di questo Consiglio, che la legge dello Stato, che riordina la materia del collocamento e del mercato del lavoro e che ipotizza l'istituzione delle agenzie statali del lavoro, all'articolo 24 comma 7, semplicemente dice che il Ministro ha facoltà di attribuire le funzioni statali in materia di agenzia del lavoro ad analoghe strutture già istituite ad iniziativa delle Regioni, qualora queste strutture siano valutate dal Ministro idonee a svolgere anche i compiti e le funzioni che sono dello Stato.

L'articolo 24 dice solamente che il Ministro, se vuole, delega le funzioni statali alle agenzie regionali (ovviamente se ci sono e se vengono ritenute idonee), oppure può valutare di non attribuirle e non le attribuisce. Ma da tutto ciò non deriva, non può derivare e non comprendo attraverso quale salto logico si possa ritenere che derivi che la legge 56 abbia compresso, o abbia addirittura eliminato, il potere delle Regioni di fare quello che potevano fare prima che quella legge fosse emanata.

In ogni caso non c'è nessuna norma, né esplicita né implicita, che affermi questo, né mai ciò è stato sostenuto in questi quasi due anni di interloquazioni politiche, non solo della Giunta regionale con il Governo, non solo del coordinamento regionale con il Ministro, ma anche delle Commissioni consiliari con la Commissione lavoro del Senato. Si è discusso della possibilità che la Regione in tempi utili avesse la sua legge istitutiva dell'agenzia e che questa agenzia si candidasse ad avere attribuite anche le funzioni statali. E siccome il senatore Giugni, presidente della Commissione lavoro del Senato, non si può dire che non conosca la legislazione del lavoro, e soprattutto la legge 56, mi pare davvero che questa questione debba essere ritenuta non solo superabile, ma interamente

superata.

Aggiungiamo però, perché è doveroso che noi aggiungiamo questa ulteriore riflessione, che – al di là delle competenze delle Regioni ordinarie in materia di coordinamento delle politiche del lavoro e di mercato del lavoro – la nostra Regione, ai sensi dell'articolo 5 lettera b) dello Statuto, ha una sua competenza integrativa, di adattamento delle norme nazionali in materia di lavoro, e quindi può benissimo esprimere, in forza della sua competenza specifica, normative di questo genere. L'articolo 5 lettera b) del nostro Statuto porta la stessa identica dizione dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, la cui legge istitutiva dell'agenzia del lavoro il Governo ha approvato.

Quindi credo che noi dobbiamo con preoccupazione prendere nota di questa osservazione generale che è stata fatta, ma dobbiamo anche con decisione riaffermare nei modi dovuti – nella prossima interlocuzione, che interesserà, una volta riapprovata la legge da parte del Consiglio regionale, la rappresentanza della Regione nei confronti del Governo nazionale – la volontà univoca e ferma del Consiglio regionale, delle forze politiche autonomistiche, di difendere fino in fondo la competenza della Regione a istituire l'agenzia del lavoro, nei termini nei quali poteva essere questa competenza esercitata prima della legge 56.

Io spero che non insorgano complicazioni politiche di questa natura e che quindi, una volta che il Consiglio regionale avrà apportato le modifiche ritenute opportune rispetto ai rilievi specifici avanzati dal Governo, possa essere operativo, questo strumento tanto utile per la Regione, perché abbiamo detto (non per fare demagogia, caro Murru) che le molte cose che si hanno a fare in questa Regione, non solo si devono fare, ma bisogna disporre degli strumenti per farle. E siccome questa Regione ha avuto la forza e la volontà di produrre leggi innovative in materia di lavoro, dalla legge 28 alla normativa dell'ultima finanziaria ad altri interventi, la necessità di oggi è di coordinare questi interventi, di renderli operativi, di renderli efficienti, di tradurli in risultati. Tutto questo abbisogna anche di un aggiornamento della strumentazione, e questo vuole essere l'Agenzia del lavoro: non uno strumento di accentramento, ma uno strumento di partecipazione, di migliore effi-

cienza dell'attività della Regione, per avere quei risultati che il Consiglio regionale ha deciso di voler avere quando ha approvato le leggi sostanziali in materia di lavoro.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione degli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione e nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, lettera b), dello Statuto speciale, promuove interventi di politica attiva del lavoro finalizzati al pieno esercizio del diritto al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale di tutti i cittadini.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati in armonia con gli indirizzi della politica regionale di sviluppo economico.

3. Nell'elaborazione e nell'attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro la Regione si avvale della collaborazione delle forze sociali, imprenditoriali e sindacali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Definizione degli interventi

1. Ai sensi della presente legge costituiscono strumenti di politica attiva del lavoro:

- a) l'osservazione delle dinamiche del mercato del lavoro, la formazione, l'orientamento e la qualificazione professionale;
- b) gli interventi a salvaguardia dell'occupazione;
- c) l'incentivazione della cooperazione;
- d) il sostegno dei processi di mobilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Interventi a favore di fasce socialmente deboli o marginali o a rischio di emarginazione

1. Nel quadro delle politiche attive del lavoro la Regione promuove la progettazione e la realizzazione di misure volte a facilitare l'accesso al lavoro delle fasce socialmente deboli, o marginali od a rischio di emarginazione, con particolare riguardo all'incentivazione della cooperazione e dell'imprenditorialità.

2. Le misure di cui al precedente comma sono specificamente destinate:

- a) ai giovani tra i 18 ed i 29 anni;
- b) ai soggetti tra i 30 e 40 anni disoccupati da almeno un anno;
- c) ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria;
- d) ai lavoratori dipendenti da aziende in crisi od interessate da progetti di ristrutturazione ai sensi della vigente legislazione;
- e) alle donne;
- f) ai soggetti portatori di handicap o comun-

que di ridotta capacità lavorativa;

g) agli emigrati di ritorno;

h) ai soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Azioni positive e strumenti per le pari opportunità

1. Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la Regione promuove la progettazione di azioni positive dirette a:

a) eliminare le disparità di cui le donne sono oggetto nella formazione professionale e nella vita lavorativa;

b) sviluppare l'occupazione mista;

c) incoraggiare la partecipazione delle donne alle varie attività nei settori della vita lavorativa a tutti i livelli nei quali sono sottorappresentate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Piano triennale

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati

dalla presente legge la Regione adotta un piano triennale d'interventi.

2. Il piano elaborato dall'Agenzia di cui al successivo articolo 25 è proposto dalla Giunta regionale, contestualmente al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria, al Consiglio regionale ed è approvato con legge.

3. Con le medesime procedure il piano è aggiornato e verificato ogni anno, al fine di adeguarlo alle nuove, eventuali esigenze e di ricostituire l'estensione temporale. In sede di prima applicazione il piano è proposto anche separatamente dai disegni di legge di cui al comma precedente.

PRESIDENTE. Su quest'articolo ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo la mia perplessità sulla soluzione trovata. Non presentiamo emendamenti, perché la materia è opinabile ed è giusto che la maggioranza si assuma le sue responsabilità, dato che si trova al governo. Non vogliamo inoltre creare i presupposti perché poi ci si dica che c'è qualche intoppo operativo perché si è adottata la soluzione imposta da una rigida opposizione.

Però questa soluzione del piano adottato con legge a me non sembra la migliore. Io avrei adottato il piano nelle forme normali, previo esame della Commissione, accompagnandolo con una leggina che desse forza di legge a tutte e solo a quelle parti del piano che strettamente hanno bisogno della forza di legge, per non creare problemi poi nel momento amministrativo, ma avrei lasciato la possibilità di modificare gran parte del piano in forme molto più tempestive di quelle che domani saranno invece imposte dal fatto che il piano sarà adottato con legge. Infatti noi sappiamo che, quando i piani nella loro integrità sono adottati con legge, diventano rigidi come tutte le leggi.

Io spero che ci si possa riflettere, non in questa sede ovviamente, ma nei prossimi mesi, perché le parti del piano che devono avere forza di legge sono poche, mentre il resto del piano è bene che abbia il taglio e la forma di documento programmatico, certo politicamente vincolante, nel momento in cui è approvato dal Consiglio, e

amministrativamente definito da una deliberazione consiliare, ma non così rigido da non poter essere, per fatti urgenti, modificato dalla Giunta previo parere della Commissione, salvo poi mandarlo a ratifica del Consiglio. Invece così ci leghiamo le mani.

Io avrei proposto, se mi fossi trovato in prima Commissione, che il piano fosse approvato dal Consiglio regionale, accompagnato da una legge che specifica gli atti che per la loro natura hanno necessità dello strumento legislativo. Ma voi non avete assolutamente voluto mandare questa legge al parere delle Commissioni lavoro e programmazione riunite congiuntamente, Commissioni che avevano studiato questa materia e avevano consultato le forze politiche e sociali. Forse avete avuto eccessiva fretta, perché sarebbe bastato qualche giorno in più; intanto, anche se la Commissione si è riunita il 14 settembre, si è dovuto aspettare ugualmente tutto il mese di settembre prima di poter discutere la legge in Aula. Sarebbe stata sufficiente un'intesa tra gentiluomini; non è la prima volta che vengono dati alle Commissioni programmazione e lavoro congiunte dieci giorni di tempo per esprimere il loro parere, che poi sarebbe stato sempre valutato dalla prima Commissione, perché con il Regolamento vigente è la prima Commissione che ha la competenza sulle leggi rinviate.

In ogni caso noi facciamo presente questo problema. Con questa scelta si irrigidisce tutto: i piani sono belli se sono elastici, altrimenti diventano camicie di forza. Noi sappiamo bene che la programmazione economica e sociale, come del resto la programmazione territoriale e urbanistica, è una cosa fondamentale, ma nella misura in cui tutte le prospettazioni sono sempre adattabili alla realtà che muta, alle esperienze che si maturano, ai fatti concreti e alla casistica che molte volte nasce imprevedibilmente dall'attuazione di una legge o di un piano.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, vorrei anche io molto brevemente esprimere qualche perplessità sul testo che

la Commissione ha elaborato relativamente all'articolo 5. Al di là dei rilievi del Governo, si è voluta aggiungere un'ulteriore penalizzazione e un ulteriore appesantimento nelle procedure per la politica attiva del lavoro, laddove si prevede che il piano venga proposto dalla Giunta contestualmente al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria.

Questa procedura, che prima non era prevista, comporta necessariamente che il piano non solo sia collegato agli atti di programmazione regionale, il che è ovvio e necessario, ma sia anche vincolato ai tempi di discussione della legge finanziaria e del bilancio. Così si corre il rischio di legare due strumenti giuridici che hanno finalità diverse e che debbono operare svincolati l'uno dall'altro, perché il piano del lavoro dovrebbe essere qualcosa di agile e di immediatamente utilizzabile, invece di rientrare negli schemi angusti, vincolati e anche più lenti della predisposizione del bilancio e della legge finanziaria. Senza considerare che, con questa articolazione, del piano del lavoro noi non ne parleremo prima del settembre dell'anno venturo...

Insomma, non capisco perché si voglia introdurre questo appesantimento inutile, che non era previsto nel testo originario e non è stato motivo di rilievo da parte del Governo. Vorrei dunque capire il motivo per cui si è introdotto questo vincolo; vorrei conoscere il parere della Giunta su questo articolo, così come proposto dalla Commissione, e chiedo se eventualmente non si voglia ripensare ad uno snellimento del testo e all'eliminazione di queste previsioni di carattere procedurale, che a mio parere proprio non servono a niente e sono addirittura fuori luogo e contrastanti con le finalità della legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore del lavoro. Ne ha facoltà.

COGODI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Io comprendo e parzialmente condivido le perplessità sulle due questioni che sono state sollevate dall'onorevole Saba e dall'onorevole Meloni.

Il fatto che il piano triennale del lavoro e le

sue specificazioni annuali debbano essere approvati con legge comporta chiaramente una maggiore rigidità del sistema. Però, nella sostanza, il rilievo del Governo in questa fase pare difficilmente superabile, se non attraverso questa modifica.

Anche la seconda questione sollevata è collegata a questa, nel senso che, una volta che noi pensiamo che la Regione debba approvare un piano di questa portata e lo debba approvare annualmente, pare opportuno suggerire a noi stessi – perché stiamo vincolando noi stessi e nessun altro – un collegamento con le valutazioni fatte in occasione della discussione della legge di bilancio e della legge finanziaria. Tuttavia, il prevedere che comunque, in occasione della legge di bilancio e della legge finanziaria, si rivisiti questa questione – posto che lo facciamo con legge e fare leggi è la potestà prima e suprema del Consiglio regionale – non impedisce affatto che, quando se ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio regionale faccia le leggi che ritiene opportuno fare in tempi e cadenze diverse da quelle delle leggi di bilancio.

Ovviamente tutto questo vale come soluzione ordinaria e di prospettiva, e non in sede di prima applicazione, per cui opportunamente si è previsto che il primo piano venga discusso dal Consiglio non appena pronto, e poi verranno i successivi adattamenti e le successive connessioni.

Tutto il piano deve essere approvato con legge, o solo quelle parti che hanno bisogno di sanzione legislativa? Noi diciamo che il piano è approvato con legge, onorevole Saba, intendendo ovviamente che la disciplina puntuale sarà soltanto quella che sorregge il piano, e per il resto il piano sarà un allegato. E' opportuna la puntualizzazione che l'onorevole Saba ha proposto, ma a me pare che questa dizione consenta di definire con legge la normativa essenziale che regge il piano, considerando come allegato alla legge la parte operativa che ne discende e che non abbisogna di un rivestimento normativo di carattere legislativo.

Direi comunque che questa è materia del dopo; oggi abbiamo altre necessità. Io parlavo in apertura del mio precedente intervento di apprezzamento per la prudenza e il sano realismo che ha ispirato la Commissione consiliare. Noi siamo in una fase delicatissima, nella quale innanzitutto dobbiamo ottenere l'approvazione da parte del

Governo della legge istitutiva dell'Agenzia del lavoro, superando le perplessità di carattere generale che ancora aleggiavano e che in qualche modo si preannunciano in quelle righe premesse ai motivi di rinvio. Perciò ritengo e credo che tutte le forze politiche del Consiglio possano convenire che successivi adattamenti, miglioramenti e specificazioni saranno di gran lunga più fattibili in una seconda fase, anche in esito ad una riflessione nostra e all'approfondimento che faremo alla luce delle prime sperimentazioni e delle difficoltà che insorgeranno.

Conclusivamente, ritengo fondate queste preoccupazioni e penso e dico di poterle anche parzialmente condividere; ugualmente però ritengo che, con l'attuale dizione dell'articolo 5, si possa sostanzialmente tenerne conto e quindi anche rispondere alle preoccupazioni sollevate dall'onorevole Saba e dall'onorevole Meloni.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevissimamente, signor Presidente, per annunciare (lo dico soprattutto per l'Assessore) il nostro voto su questo argomento, su cui noi ci eravamo particolarmente battuti in sede di primo esame della legge, presentando addirittura degli emendamenti, perché il piano sfuggiva al controllo del Consiglio regionale.

Ecco allora un no secco e preciso in questa circostanza. Se è vero che oramai si è riconosciuta validissima, non peregrina né qualunquistica, la nostra tesi, noi però non ce la sentiamo di dire si completamente perché, onorevole Assessore, si vuole sfuggire al primo impatto: il primo piano deve passare senza controllo, e per gli altri si vedrà...

Il discorso nel suo complesso ci pone nella posizione di non dire no (e quindi di desistere dalla opposizione rigida perché il piano non veniva sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale) ma, per la ragione che ho illustrato testé, di non dire neanche sì, e quindi su questo articolo noi ci asteniamo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Saba. Ne ha

facoltà.

SABA (D.C.). Io prendo atto delle dichiarazioni dell'Assessore, che costituiscono, insieme al mio intervento e a quello degli altri colleghi, gli atti parlamentari su cui ovviamente sarà richiamata l'attenzione ogniqualvolta nasceranno problemi di interpretazione o di dialettica politica che voglia essere rispettosa della volontà del Consiglio. Pertanto mi sta bene l'affermazione che questo è un primo avvio e spero che si precisi nella legge quali sono le parti modificabili anche senza bisogno di una legge, cioè che non necessariamente tutto il piano deve diventare legge: il piano è approvato con una legge, nella quale sono precisate le norme che, avendo forza di legge, possono essere modificate soltanto con una successiva legge, e sono indicate anche, eventualmente, le procedure per la modifica o l'aggiornamento delle restanti parti del piano.

Non so se questo sarà possibile. Forse sarebbe stato meglio dire che il piano è approvato dal Consiglio regionale ed è accompagnato da una legge che dà vigore a tutte le parti che toccano le materie normate dalla legislazione vigente.

In ogni caso, la volontà mi sembra quella di camminare verso una operatività non ingabbiata, così come mi sembra di poter evincere, dalle dichiarazioni dell'Assessore, che altro è dire che il piano deve essere presentato, come si propone, insieme alla legge finanziaria e alla legge di bilancio, per avere una visione organica della strategia del governo regionale, in ordine a fatti che hanno interconnessioni evidenti; altro è dire che questi atti debbano essere approvati contestualmente.

Noi diciamo, insomma, che devono essere proposti contestualmente; la loro approvazione però, intanto, dipende dall'esame di commissioni distinte, perché non penso che il piano del lavoro sarà assegnato alla stessa Commissione cui viene assegnato il bilancio e la legge finanziaria. Inoltre sembra opportuno che il piano del lavoro venga approvato dopo il bilancio e la legge finanziaria, perché da lì potremo trarre indicazioni più precise sulla sua operatività.

Se la contestualità riguarda la proposta, per noi non dovrebbe far sorgere preoccupazioni; giustamente l'Assessore sottolinea che si può ben

chiedere ad una Giunta regionale che ci sia una contestualità tra strumenti così importanti.

Ritornando al primo punto – e ho terminato, signor Presidente – certo è che questa storia della forza di legge fa nascere un problema, che vedremo nell'articolo successivo, riguardo ai progetti degli enti locali, su cui potranno intervenire colleghi più aggiornati di me. Anch'io sono un ex amministratore locale, ma oggi abbiamo in questo Consiglio degli amministratori locali in carica, come l'onorevole Tamponi, che parlerà sul prossimo articolo.

Il Governo dice che non si può violare il principio di legalità dell'azione amministrativa, dando valore di legge all'atto amministrativo con cui verrebbe approvato il piano. Il Governo sostiene che esiste una riserva di legge per la fissazione della misura dei contributi da erogare agli enti locali e per la fissazione della misura dell'integrazione salariale da conferire ai cassintegrati, e questo è evidente, ma anche per ogni altro aspetto concernente la realizzazione dei progetti, e su questo non siamo d'accordo. Non è affatto vero che ogni aspetto della realizzazione dei progetti economici e sociali della pubblica amministrazione deve essere regolato da una legge specifica; basta una legge-quadro che attribuisca poteri e competenze e stabilisca le procedure. Quindi mi sembra che si sarebbe potuto resistere a questo rilievo, tanto più che abbiamo un Presidente della prima Commissione che avrebbe potuto trovare la formulazione più idonea per respingere questa interpretazione governativa.

L'Assessore dice che questo è un momento delicato e non dobbiamo rischiare un'ulteriore contestazione del Governo. Anche questo atteggiamento politicamente è comprensibile, però dobbiamo trovare per il prossimo articolo una formulazione che risponda alle preoccupazioni che illustrerà l'onorevole Tamponi, perché in effetti noi rischiamo, approvando l'articolo 5 in questo testo, di trovarci con una soluzione politica diversa da quella che aveva ipotizzato il Consiglio regionale per i rapporti tra la Regione e gli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi

lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 6

Contenuto del piano triennale

1. Il piano, corredato da una relazione sullo stato dell'occupazione nei vari settori dell'economia, sui flussi e sui fabbisogni qualitativi e quantitativi, nonché sulle previsioni occupazionali, contiene:

- a) le priorità in relazione ai vari settori di intervento e alle diverse aree territoriali;
- b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica per ciascun tipo di intervento;
- c) l'entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per settori d'intervento e per anno di riferimento;
- d) le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- e) la misura dei contributi da erogare agli enti locali e le condizioni di cumulabilità degli stessi con forme d'incentivazione altrove disciplinate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Saba ha preannunciato il senso del mio intervento. L'onorevole Pubusa nel suo intervento accennava al comportamento della collega onorevole Serra Pintus, che mi pare abbia posto in prima Commissione solo il problema dell'opportunità di rimandare alle Commissioni di merito la discussione su questo e su altri aspetti, per favorire la ricerca di una soluzione che tenesse conto sia dell'esigenza di far approvare la legge dal Governo, sia dell'esigenza di rispettare complessivamente lo spirito del testo licenziato dopo la discussione (che l'Assessore ben conosce) sviluppatasi nelle Commissioni congiunte.

Un punto che, nelle Commissioni congiunte,

ci ha tenuti impegnati per parecchie sedute, è stato quello relativo al rapporto tra Regione e Comuni. Un rapporto che tutti abbiamo detto di voler riscoprire e di voler rafforzare, secondo le esigenze che stanno emergendo dal mondo delle autonomie e anche dal mondo del lavoro. Quindi un coinvolgimento più attivo delle amministrazioni locali nell'affrontare il problema dello sviluppo e del lavoro, in chiave propositiva e non solo in chiave rivendicativa. Un coinvolgimento che emergerebbe con maggiore chiarezza se le scelte degli enti locali si fossero portate all'attenzione complessiva del Governo e del Consiglio regionale. Così era previsto nel punto e) del primo comma dell'articolo 6, che oggi viene modificato, recependo certamente le osservazioni del Governo, ma non recependo, dobbiamo dirlo, le osservazioni delle autonomie, che si troveranno quindi di fronte a un'interruzione del dialogo con il Consiglio regionale sulla materia.

Infatti, se prima il piano prevedeva e conteneva i progetti presentati dagli enti locali, con la nuova dizione questo contenuto scompare dal piano. Quindi il Consiglio regionale non potrà più valutare la bontà delle proposte né la capacità complessiva di articolare sul territorio una presenza ed una rispondenza della Regione alle esigenze prospettate dagli enti locali minori, cioè dai Comuni.

Era questo che volevamo segnalare molto sommessamente, ma con fermezza. Vogliamo cioè che questa nostra preoccupazione rimanga, che rimanga questa sottolineatura, sperando anche che - in questo clima di accordo unitario sull'approvazione e l'immediata attuazione della legge - ci siano spazi perché si consideri l'opportunità, magari attraverso la sottoscrizione di un ordine del giorno unitario, di far conoscere al Consiglio, in sede di approvazione del programma, quali siano stati i progetti presentati dagli enti locali e quali di questi siano stati valutati positivamente dall'Agenzia.

Signor Presidente, Assessore, colleghi, questo punto l'avremmo potuto definire con estrema tranquillità, d'accordo anche con la prima Commissione, se di questo ci si fosse occupati nelle Commissioni che avevano discusso congiuntamente la legge e che (proprio perché l'avevano

seguita con particolare attenzione e direi, senza enfasi, con particolare partecipazione) avrebbero potuto tentare di trovare il meccanismo legislativo perché lo spirito al quale, mi sembra, tutti c'eravamo rifatti non venisse stravolto, come in effetti avviene invece con l'approvazione del punto e) secondo la nuova dizione proposta dalla prima Commissione.

Questo volevamo dire e confermare, richiamando l'attenzione degli onorevoli colleghi prima di tutto e dell'Assessore, affinché ci sia la possibilità di specificare che il Consiglio sarà reso edotto dei progetti e delle proposte presentate dagli enti locali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Ne ha facoltà.

COGODI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Ritengo che qualche elemento di chiarimento debba essere dato ulteriormente su questo punto, che a nessuno di noi sfugge essere un punto politico delicato.

In realtà l'onorevole Serra Pintus aveva già esposto considerazioni analoghe, a cui la Giunta aveva già replicato. Ora l'onorevole Tamponi fa il *replay*, quindi, seppure sommariamente, è opportuno che si precisi ancora.

Una volta che il piano per il lavoro è approvato attraverso una legge, sarebbe quasi offensivo che noi prevedessimo oggi esattamente che cosa tutto ci dovrà essere in quella legge, perché questo lo deciderà nella sua autonomia il Consiglio regionale.

Nel precedente testo, come opportunamente ha rilevato la prima Commissione, trovando concorde la Giunta regionale, vi era però un criterio più restrittivo per quanto riguarda gli enti locali.

Non è che basti parlare sempre di enti locali per convincere il prossimo che si è più amici degli enti locali. Invece pare che qui ci siano quelli che sono amici degli enti locali e quelli che invece disattendono i problemi dei Comuni, delle Province, delle comunità montane. E' sulla sostanza delle

cose che dobbiamo ragionare e decidere.

E' più conveniente per gli enti locali che i loro progetti, e solo i loro progetti, siano irrigiditi nella legge regionale, che non si fa tutti i giorni, mentre i progetti di tutti gli altri soggetti, delle imprese, dei privati, dei consorzi, delle cooperative, una volta verificato che corrispondono ai criteri fissati nella legge-quadro, vengono approvati in via amministrativa e possono essere rapidamente finanziati e attuati? Questo varrebbe per tutti, ma non per gli enti locali, i quali dovrebbero aspettare l'approvazione dei loro progetti per legge. Perché noi dovremmo fidarci di più dei soggetti privati e di meno degli enti locali? Perché il progetto di qualsiasi soggetto imprenditoriale dovrebbe essere attuato subito, una volta verificata la rispondenza ai criteri generali, e il progetto di un ente locale, che si suppone sia un progetto più valido, più soppesato, più garantito perché deriva da un altro soggetto pubblico, dovrebbe aspettare invece di essere incastonato in una legge?

Questa è la sostanza delle cose, onorevole Tamponi, cioè l'esatto contrario di quello che lei intende e di quello che lei propone. Eppure questa questione viene ripetuta, quasi che questa non fosse un'Assemblea regionale che tiene ogni giorno in massimo conto non dico gli enti locali ma sé stessa, perché valuta l'autonomia come un ordinamento complessivo, nel quale gli enti locali sono dentro tutte le cose della Regione.

Che cosa è il piano per il lavoro? Se ne è discusso ancora in questi giorni, e non sempre in modo adeguato e corretto. Come si fa ad andare a dire che gli enti locali sono esclusi dal programma per il lavoro? Il programma per il lavoro si compone di alcuni elementi, tra cui l'articolo 94 della finanziaria: cento miliardi dati direttamente agli enti locali per i loro progetti. Ecco dov'è la progettualità! Questa Regione, con un articolo di legge, ha finanziato in base a criteri obiettivi, in base al solo parametro del bisogno sociale, cioè del tasso di disoccupazione, tutti gli enti locali della Sardegna perché approvino essi, in base al loro ordinamento, i progetti occupazionali in sede locale. Quelle delibere andranno solo al controllo di legittimità e non vi sarà nessun controllo di merito da parte della Regione.

Abbiamo stabilito il decentramento totale

per una parte consistente del programma per il lavoro, e, pur essendo il piano previsto dall'articolo 92 un piano di derivazione regionale, abbiamo detto in legge che dovranno essere innanzitutto gli enti locali a presentare proposte; gli enti locali ne hanno presentato tante, tantissime, e infatti in queste settimane si sta lavorando a pieno ritmo per assemblare e coordinare le centinaia, le migliaia di proposte pervenute dagli enti locali, per tenerne conto nel programma previsto dall'articolo 92. E quando ci siamo trovati un articolo 23 della finanziaria nazionale che ci consente di disporre di altri 48 o 49 miliardi all'anno per contratti *part time* in favore di imprese, la Giunta regionale e l'Assessore regionale del lavoro, che presiede la Commissione regionale dell'impiego su delega del Ministro del lavoro, hanno stabilito che, oltre alle imprese, come dice la legge, anche agli enti locali fosse dato un termine entro il quale presentare proposte, indicando le imprese beneficiarie in sede locale, quindi privilegiando le imprese più direttamente collegate al tessuto territoriale, al contesto sociale locale, affinché, pur essendo destinatarie le imprese, anche questo finanziamento per l'occupazione passi attraverso il sistema e l'equilibrio degli enti locali, che esistono dappertutto.

Questa è la linea, questa è la logica e questa è l'operatività concreta. A che serve insistere su questo tasto e su questo tema, quando tutto dimostra che questo è l'impegno non solo della Giunta regionale, ma delle forze politiche, del Consiglio nel suo insieme, che approva leggi che non vengono imposte dalla maggioranza, ma alle quali l'opposizione dà contributi propositivi e anche migliorativi, per cui possiamo dire in conclusione che vi abbiamo contribuito tutti, ma è la maggioranza che propone e approva leggi che hanno questo segno in favore degli enti locali.

A chi di noi serve continuare ad alimentare una polemica sterile di questo tipo, come quando i consiglieri regionali convocano assemblee di sindaci a cui vanno a dire che la Regione sta strangolando gli enti locali, la Regione li sta tagliando fuori, la Regione li sta punendo? A chi serve, a quale forza politica, a quale uomo politico, questo tipo di agitazione? E siccome viviamo nel mondo, è opportuno che il Consiglio regionale discuta di queste cose, che esse non restino incisi fuggevoli.

C'è un problema di responsabilità complessiva, che io ritengo non possa essere in alcun modo indebolita nella sua validità, per esempio, dalle circostanze temporali della prossima scadenza della legislatura. Vi è l'interesse generale, istituzionale, che noi riaffermiamo, senza nulla di propagandistico, la verità: che gli enti locali sono il cuore del sistema istituzionale e che sono interamente considerati nelle leggi regionali, e principalmente nelle leggi del lavoro e per il lavoro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Intervengo brevisimamente anche su questo articolo, signor Presidente, perché rimanga agli atti la validità delle nostre osservazioni.

Non abbiamo capito (e, se lo abbiamo capito, dobbiamo attribuirgli un senso strumentalmente politico) e non condividiamo l'eccessivo decentramento delle competenze agli enti locali. L'Assessore ha detto che i progetti degli enti locali passano direttamente non al controllo di merito, ma al controllo di legittimità. Stiamo attenti, perché poi ci troveremo di fronte a certe situazioni che contrasteranno certamente con quei principi di ordine sociale che questa legge stessa detta. Si tratta di un progetto regionale, con finanziamenti della Regione, che debbono essere controllati da parte della Regione, perché la storia quarantennale della Regione ci insegna di quanti abusi, di quante porcherie a livello di enti locali è costellata la legislazione della Sardegna, soprattutto sul piano sociale. Ecco perché noi su questo punto siamo ancora prudenti.

Un'altra osservazione: Assessore, io non ho capito perché e come stiano già pervenendo progetti per una legge che legge ancora non è.

COGODI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. C'è l'articolo 94 della finanziaria.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ma si rifà a questo progetto di legge, e allora vediamo che questi progetti non diventino quasi esecutivi prima che la legge di cui stiamo discutendo possa spiegare i suoi

effetti. Quando sentiamo, da diverse parti, che ci sono già le diverse parti politiche e i diversi personaggi e le correnti di determinati partiti interessati e cointeressati a questi progetti, non stiamo dicendo cose vaghe.

COGODI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Non c'è niente di tutto questo!

MURRU (M.S.I.-D.N.). Comunque, perché non si trasformi tutto, ancora una volta, in una delle solite iniziative di carattere clientelistico e affaristico (sotto l'aspetto politico, beninteso), noi avvertiamo l'esigenza che anche i piani e i progetti degli enti locali vengano sottoposti ad un controllo di merito, oltre che di legittimità.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CHESSA, Segretario:

TITOLO II

MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

CAPO I

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

Art. 7

Incentivi alle imprese per l'assunzione
di lavoratori

1. Possono essere concessi alle imprese ed ai datori di lavoro contributi nella misura massima del 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria:

a) per l'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato o con qualsiasi altro contratto a termine con finalità formati-

va;

b) per la trasformazione dei rapporti a termine, di cui alla lettera precedente, in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

c) per l'assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863;

d) per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani, forniti di attestato di qualifica rilasciato al termine della frequenza dei corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione sarda, da impiegare per la qualifica corrispondente al titolo conseguito;

e) per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori che fruiscono del trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale;

f) per l'assunzione di soggetti tra i 30 e i 40 anni disoccupati da almeno un anno;

g) per l'assunzione di lavoratori di ritorno dall'emigrazione;

h) per l'assunzione di soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate quali detenuti ed ex detenuti, tossicodipendenti ed alcoolisti;

i) per l'assunzione di lavoratori portatori di handicap fisici o psichici.

2. I contributi possono essere concessi per un periodo massimo di 24 mesi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 8

Condizioni di ammissibilità

1. I contributi previsti dall'articolo precedente possono essere concessi a condizione che:

a) le imprese, al momento della richiesta, non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675,

ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa;

b) le imprese e i datori di lavoro, nei 24 mesi precedenti la richiesta, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali salvo che per giusta causa, né vi procedano in costanza di erogazione dei contributi;

c) le imprese e i datori di lavoro abbiano fornito le informazioni eventualmente richieste dall'Osservatorio regionale del lavoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 9

Condizioni di cumulabilità

1. I contributi di cui al presente capo possono essere cumulati con quelli previsti da analoghe leggi nazionali e regionali sino alla misura massima del 50 per cento della retribuzione spettante ai lavoratori interessati in applicazione del contratto collettivo di categoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 10

Deroghe per particolari categorie

1. L'ammontare dei contributi può essere

elevato sino alla misura massima del 70 per cento della retribuzione determinata ai sensi del precedente articolo 9, qualora l'assunzione riguardi:

- a) soggetti portatori di handicap;
- b) soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate od a rischio di emarginazione;
- c) giovani in possesso di attestato di formazione professionale.

2. Per l'assunzione di soggetti portatori di handicap o appartenenti a categorie socialmente emarginate il limite massimo di durata dei benefici può essere elevato sino a 4 anni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Serra Pintus-Tamponi-Fadda P.-Sechi

Sostituire "70 per cento" con le parole "80 per cento". (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SERRA PINTUS (D.C.). Dirò poche parole per illustrare questo emendamento, che è collegato ad un altro emendamento presentato all'articolo 11, sempre a firma mia e di alcuni colleghi. L'emendamento eleva dal 70 all'80 per cento della retribuzione il contributo ai datori di lavoro per l'assunzione di soggetti portatori di handicap, categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione o giovani in possesso di attestato di formazione professionale, per il semplice motivo che l'articolo successivo prevede, in favore dell'occupazione femminile, la percentuale del 70 per cento.

Noi riteniamo che ci debba essere uno stacco tra gli incentivi che si danno alle imprese che assumono handicappati o emarginati e quelli che si danno alle imprese che assumono donne sane ed efficienti. Questo perché riteniamo che fra i deboli, e comprendiamo nella categoria dei deboli anche le donne, ci sia una scala di debolezza; pertanto pensiamo che sia giusto che il Consiglio elevi la

percentuale prevista per le categorie che noi consideriamo più deboli, come quelle degli handicappati e degli emarginati sociali, e mantenga invece la percentuale del 70 per cento per le donne.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta ritiene di non poter accogliere l'emendamento per due ragioni.

La prima è che il proposito che dal primo momento si è manifestato è quello di modificare, nel testo della legge, solo quelle parti che si riconnettono ai rilievi avanzati dal Governo. Se dovessimo iniziare a modificare le norme che non sono oggetto di rilievo, noi dovremmo ridiscutere tutta la legge. Ho notizia che tutti i gruppi hanno emendamenti migliorativi, e ne ha anche la Giunta, mentre prudenza suggerisce che non apriamo ora questo fronte. Miglioramenti e adattamenti della legge saranno sempre possibili, però è opportuno che non riapriamo adesso questioni che il Consiglio regionale ha ritenuto di chiudere con il voto di larghissima maggioranza che ha approvato in prima lettura questa legge.

La seconda ragione consiste nel fatto che sulla logica e sulla filosofia che ispira questo emendamento il Consiglio regionale si è già espresso, perché questo emendamento è il *pendant* di un altro emendamento già respinto dal Consiglio in sede di primo esame della legge.

SERRA PINTUS (D.C.). Quell'emendamento era diverso.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Era diverso nominalisticamente, ma identico nella sostanza, giacché proponeva di abbassare del 10 per cento l'incentivazione per l'occupazione femminile, per distanziarla, si diceva e si dice ancora oggi, rispetto all'incentivazione per i soggetti portatori di handicap o marginalizzati sociali.

Oggi si propone invece di elevare del 10 per cento l'incentivazione per questi ultimi, ma sem-

pre per creare un distacco del 10 per cento, che si ottiene sia abbassando da una parte, sia incrementando dall'altra, onorevole Serra Pintus.

E su questo punto di sostanza il Consiglio si è già espresso, quando ha ritenuto che non è affatto offensivo per nessuno che, per agevolare l'ingresso delle donne nelle attività produttive in certe situazioni, si possa concedere anche il livello massimo di incentivazione. Infatti viene detto, al successivo articolo 11 secondo comma, che l'elevazione del beneficio in favore delle donne si applica solo per imprese o per qualifiche che non siano già a prevalente occupazione femminile. Quindi non per la donna sana in quanto tale, come dice lei, ma per quelle qualifiche e per quelle attività di lavoro nelle quali le donne sono discriminate, o comunque sottorappresentate.

E' questo il livello di incentivazione massimo che riconosce anche la CEE, ed è la linea di intervento puntuale che una legislazione moderna e sensibile deve riconoscere, perché il problema non è solo di quantità di donne che lavorano, ma è anche di qualità del lavoro femminile, di categorie e qualifiche nelle quali sono sottorappresentate e per le quali o si fanno forzature nel sistema produttivo e nell'equilibrio attuale, oppure il lavoro e la professionalità femminile non vi accede.

E' una azione positiva, questa, che il Consiglio regionale ha condiviso, perché già questa discussione fu fatta a suo tempo, e che quindi la Giunta ritiene di dover confermare e rafforzare anche con queste ulteriori argomentazioni.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 5. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a suo tempo noi su questo punto abbiamo fatto una battaglia che ci ha visti soccombenti per i numeri in Consiglio regionale. Noi la rifacciamo, per l'alto valore morale che ha, al di là dei prevedibili risultati politici, perché ciascuno si assuma la sua responsabilità, perché non si possa dire che noi stiamo incentivando l'occupazione degli handicappati e degli emarginati quando consentiamo che la generalità della domanda di occu-

pazione femminile abbia lo stesso incentivo.

Un imprenditore è portato dai fatti – perché l'imprenditore guarda i fatti economici, non guarda gli ideali astratti – a preferire naturalmente una ragazza sana a qualsiasi handicappato.

COGODI (P.C.I.). *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.* Ma è il Consiglio che approva le ripartizioni.

SABA (D.C.). Siccome il mondo del lavoro e il mondo dell'economia sono regolati da ferree, brutali e fredde leggi del profitto, e non possiamo che presupporre questo, perché il mondo così gira e così sempre girerà, è chiaro che spetta a noi suffragare l'effettiva volontà di incidere sulle leggi socio-economiche che regolano ferreamente la realtà, attraverso norme che possano effettivamente creare una convenienza piuttosto che un'altra.

Di fronte alla stessa incentivazione, né una lira di meno né una lire di più, perché si dovrebbe scegliere l'handicappata, anche nell'ambito della stessa promozione dell'occupazione femminile? Alle volte ci siamo chiesti, per scrupolo morale ed etico, se non sia stata bocciata la nostra proposta di luglio perché volevamo ridurre dal 70 al 60 per cento l'incentivazione per l'occupazione femminile. Abbiamo detto a noi stessi: abbiamo forse sbagliato? Forse non ci siamo spiegati bene; forse era antipatico portare in Aula questa riduzione. Allora abbiamo rovesciato la proposta. Non togliamo niente a quello che il Consiglio regionale aveva approvato per le donne; portiamo all'80 per cento il contributo per gli handicappati e per gli emarginati, sempre perché, se non c'è una incentivazione maggiore, l'operatore economico non ha nessun motivo per preferire l'handicappato e l'emarginato, mentre noi vogliamo suffragare la nostra volontà effettiva di risolvere questi problemi che si dibattono nella società, con una tangibile espressione di volontà legislativa. Voi siete per caso (io spero ancora di no) di parere contrario? Bene, prendetene le responsabilità! Noi non ci stiamo, perché è un fatto di coscienza, prima ancora che di schieramento politico.

Io do atto all'Assessore di tutta la sua sensibilità, della sua tensione politica eccetera, ma su

questo punto siamo nel merito di problemi sociali, al di là delle ideologie, e ciascuno di noi risponde alla sua coscienza.

Noi non riteniamo che voi non siate sensibili agli handicappati, così come veramente ci offenderemmo se voi ci diceste che non vogliamo l'occupazione femminile. Qui ciascuno deve regolarsi secondo una coscienza politica democratica e popolare nei confronti delle fasce più deboli della società.

Però mi sia consentito di chiedervi un secondo solo di attenzione per capire la debolezza della posizione dell'Assessore: all'articolo 10 si dice che hanno la stessa incentivazione del 50 per cento i giovani in possesso dell'attestato di formazione professionale, e i giovani sono ragazzi e ragazze; all'articolo successivo si dice che tutte le donne hanno diritto alla stessa incentivazione purché non per qualifiche a prevalente occupazione femminile, il che significa una discriminazione che non è certamente nelle vostre intenzioni.

Che le donne, fornite o no di attestato di formazione professionale, prendano lo stesso incentivo innanzitutto non è giusto, perché, se il legislatore vuole dare ai corsi di formazione professionale un minimo di valore, non può dire che questo vale solo per gli uomini, mentre le donne, che abbiano o non abbiano un attestato di formazione professionale, ottengano sempre l'incentivo del 70 per cento. Innanzitutto è una discriminazione nei confronti degli uomini, secondariamente è un'ingiustizia nei confronti stessi delle donne che abbiano conseguito l'attestato di formazione professionale, le quali si vedranno trattate allo stesso modo delle compagne dello stesso sesso che non l'hanno conseguito.

Qui c'è una contraddizione: noi abbiamo individuato nell'articolo 10 alcune categorie prioritarie, nella preoccupazione di politica sociale dell'Assessore, che sono i soggetti portatori di handicap, i soggetti appartenenti a categorie emarginate, i giovani in possesso di attestato di formazione professionale. Poi non possiamo dire che tutte le donne, purché non si tratti di qualifiche o di imprese a prevalente occupazione femminile, sono alla pari di tutti gli handicappati, comprese le donne handicappate, le quali giustamente potrebbero dire: "Io ho un diritto morale di aspettarmi da un

legislatore democratico un maggiore riguardo, perché è più difficile occupare me, donna handicappata, che te, donna sana".

Secondo: mettiamo tutte le donne allo stesso livello delle categorie emarginate, comprese le donne che appartengono a queste categorie. Vogliamo dire che una ex tossicodipendente o una ex detenuta, che nessuno guarderebbe neppure in faccia se non ci fosse una incentivazione, non si deve aspettare un minimo di riguardo rispetto a un'altra ragazza che ha tutte le *chance*?

Terzo: che la ragazza che ha l'attestato di formazione professionale venga trattata allo stesso modo della ragazza che lo stesso attestato non ha è una contraddizione, a parte, in quest'ultimo caso, la discriminazione nei confronti dei ragazzi, ma questo è un altro aspetto.

Nell'ambito stesso del mondo femminile si creerebbero tre contraddizioni; senza dare giudizi alle intenzioni, perché sappiamo bene che le vostre sono come le nostre tese a realizzare la giustizia sociale, dobbiamo dire che oggettivamente si creano situazioni incomprensibili. Dopo di che come facciamo a dire che stiamo agevolando gli handicappati, gli emarginati, quelli che hanno fatto un corso di formazione professionale?

E badate bene: nello stesso mondo femminile noi creiamo discriminazioni che non sono concepibili, o meglio creiamo difficoltà ulteriori a persone che sono socialmente deboli e che non troverebbero una soluzione, perché nessun imprenditore in queste condizioni le agevolerebbe. Ecco perché manteniamo questa nostra posizione.

Io non so quanti consiglieri sono necessari per chiedere il voto segreto, perché ciascuno di noi voti secondo coscienza. Questo non è un fatto di Democrazia Cristiana né di Partito comunista né di Partito socialista né di maggioranza. Questo è un fatto di etica, col reciproco rispetto delle posizioni, che ciascuno di noi interpreta secondo dei principi. Non vogliamo farne un problema di opposizione politica nei confronti di una maggioranza.

Invitiamo tutti a riflettere: qualunque tesi prevalga, sarà una tesi del Consiglio regionale, e fin d'ora diciamo che, se nel segreto dell'urna prevarrà la nostra posizione, non diremo che ha prevalso la tesi della Democrazia Cristiana; avrà

prevalso la tesi di alcuni consiglieri, perché io sono convinto che queste preoccupazioni ci sono in tutti i gruppi e non riusciamo a capire perché non si cerchi di entrare in quest'ordine di idee, quando si mettono a confronto tutte le ipotesi che io ho sviscerato e le contraddizioni che emergono.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Ne ha facoltà.

COGODI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Vorrei semplicemente richiamare l'attenzione del Consiglio, che credo sia già concentrata sull'insieme della legge, su un altro articolo connesso con questo, che è già stato votato e che abbiamo anche già discusso, perché laddove si sollevano questioni di coscienza e questioni etiche è chiaro che il discorso diventa un pochino delicato.

Se si discute senza tener conto del sistema nel suo insieme, ne derivano le conseguenze sul piano logico e concettuale che richiamava l'onorevole Saba, mentre voglio riferirmi ancora all'articolo 6 per ricordare che tutto ciò non è possibile, che tutte quelle conseguenze disastrose e nefaste non si possono verificare; perché gli articoli che stiamo esaminando prevedono in linea teorica le possibilità di intervento, ma le decisioni pratiche le assumerà la Regione, il Consiglio regionale, quando approverà il piano. E' detto infatti nell'articolo 6 che il piano stabilisce le priorità, in relazione ai vari settori di intervento, l'entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per settori di intervento. Sarà la Regione domani, non le imprese a loro piacimento, a stabilire se ci deve essere un incentivo uguale per un soggetto handicappato o per una donna sana; sarà la Regione a riservare, poniamo, il 30 per cento delle risorse per incentivare l'occupazione di soggetti portatori di handicap e il 10 per cento, in ipotesi, per incentivare la presenza femminile in un determinato progetto innovativo, non in linea generale. Quindi la decisione puntuale avverrà in base al piano che approverà il Consiglio regionale.

Sarebbe immorale se noi mettessimo l'impresa nella condizione di attingere indiscriminata-

mente danari in modo uguale per assumere un portatore di handicap o per assumere un soggetto femminile di sana e robusta costituzione. Non sarebbe morale, e credo che dobbiamo avvertire tutti il dovere di essere chiari su questo punto: sarà il piano a decidere in quali condizioni e in quali situazioni le due esigenze dovranno essere soddisfatte, e il Consiglio, potrà anche dire, approvando il piano: per l'incentivazione del lavoro femminile, in questa fase, io dico zero, non dico il 10 per cento rispetto a 40, ma dico zero. Però la legge deve lasciare una possibilità teorica, nel caso, ad esempio, di un progetto validissimo, che non consentisse però l'immissione di soggetti portatori di *handicap* e però consentisse, in ipotesi, l'immissione di professionalità femminili.

Noi abbiamo pensato e stiamo approvando una legge che ha in sé criteri di flessibilità e di duttilità, che per molti versi è una normativa-quadro che trova le sue specificazioni nei piani e nei criteri generali che deve ancora approvare il Consiglio, e poi nella qualità dei progetti, che sono soggetti a una procedura di approvazione che è una procedura basata sul confronto, una procedura non rigida, burocratica, neutra, bensì guidata dalla valutazione della validità sociale dei progetti, perché siamo in tema di politica attiva del lavoro.

Quindi io condivido interamente nella sostanza, a nome della Giunta regionale, i concetti che sono stati espressi, ma che non sono contrastati da questa norma; anzi questa norma consente di intervenire in modo differenziato in situazioni diverse, e le situazioni differenziate e diverse le deciderà il piano che approverà il Consiglio regionale.

Non c'è lesione alcuna di principi, e quindi non comprendo proprio l'appello alle coscienze, quasi che qui ci stessimo giocando valori fondamentali sui quali invece il discorso e il confronto che è emerso ha detto che c'è una sostanziale unità di vedute.

PRESIDENTE. L'onorevole Saba ha chiesto la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 5. Prego i consiglieri che appoggiano la richiesta di alzarsi in piedi.

La richiesta non è sostenuta da un numero sufficiente di consiglieri, perciò l'emendamento

sarà votato a scrutinio palese. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 11

Misure in favore dell'occupazione femminile

1. Ai fini della realizzazione di azioni positive in favore dell'occupazione femminile, nell'ambito dei progetti di cui alla presente legge o di progetti all'uopo predisposti, gli incentivi di cui all'articolo 7 possono essere elevati sino alla misura massima stabilita dal primo comma del precedente articolo 10.

2. L'elevazione dei benefici per l'assunzione di donne non può essere consentita per le imprese o per qualifiche a prevalente occupazione femminile.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Serra Pintus-Tamponi-Fadda P.- Sechi

Nel primo comma sostituire le parole "alla misura massima stabilita dal primo comma del precedente articolo 10" con: "al 70 per cento". (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SERRA PINTUS (D.C.). Signor Presidente, poche parole per dire il mio stupore nei confronti

di quest'Aula così sorda ai problemi sociali, ai problemi degli handicappati. Prendo atto che l'Assessore conosce bene la debolezza del mondo femminile, dell'occupazione femminile, ma non conosce assolutamente le difficoltà dell'inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati e degli emarginati sociali. Io veramente sono esterrefatta che in legge si possa lasciare lo stesso livello di incentivazione all'occupazione femminile e a quella degli handicappati e degli emarginati sociali. Sì, è vero che poi la Giunta provvederà a fare un piano, a fare un programma eccetera eccetera, però è osceno, secondo me, che in legge le diverse categorie di deboli siano considerate allo stesso modo, con la stessa percentuale.

Comunque, visto che è andata così la prima votazione, non ha più senso questo emendamento che ritiro, prendendo atto che ci troviamo davanti a un Consiglio che conosce poco e malamente i problemi delle categorie emarginate.

PRESIDENTE. Poiché nessun domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 12

Acquisizione di nuovi soci lavoratori da parte di cooperative o società giovanili

1. L'acquisizione di nuovi soci che svolgano attività lavorativa da parte di cooperative o società giovanili è equiparata, ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente capo, all'assunzione di nuovi lavoratori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

CHESSA, *Segretario*:

CAPO II

INCENTIVI ALLE COOPERATIVE E ALLE SOCIETA' GIOVANILI

Art. 13

Contributi alle cooperative ed alle società
giovanili

1. Al fine di favorire l'incremento occupazionale possono essere concessi contributi in conto occupazione alle cooperative finalizzate alla produzione di beni e servizi ed alle società giovanili aventi analoghe finalità, composte da un minimo di tre ad un massimo di otto soci, a condizione che non meno del 60 per cento dei componenti rientri tra le categorie di soggetti previste al precedente articolo 3.

2. Non possono essere concessi contributi per i soci che ne abbiano già usufruito nell'ambito di altre cooperative o società.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 14

Durata e misura dei contributi

1. I contributi previsti dall'articolo precedente sono concessi per ogni socio che presta continuamente la sua attività lavorativa in misura non superiore al 40 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria e per una durata non eccedente i 24 mesi.

2. I contributi sono cumulabili con altri incen-

tivi previsti da leggi nazionali o da provvedimenti comunitari sino alla misura massima del 60 per cento della retribuzione determinata ai sensi del comma precedente, salvo quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e dall'articolo 1, secondo comma lett. d), del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1986, n. 44, e relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Pubusa-Serri

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli incentivi previsti da leggi nazionali e da provvedimenti comunitari possono essere integrati sino alla misura massima del sessanta per cento della retribuzione determinata ai sensi del comma precedente, fermi restando i divieti di cumulo espressamente previsti dalla legislazione vigente". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta sull'emendamento?

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 15

Condizioni di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo precedente le cooperative e società nelle quali l'elemento lavoro sia prevalente, con esclusione di quelle che abbiano goduto di analoghe provvidenze ai sensi della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.

2. Costituisce condizione per l'ammissione ai contributi l'effettiva prestazione di attività di lavoro da parte dei soci rientranti nelle categorie indicate dall'articolo 3 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 16

Cooperative di solidarietà sociale

1. La Regione sarda incentiva la costituzione di cooperative di cui siano soci - in una misura compresa tra il 30 ed il 70 per cento del totale - soggetti appartenenti a fasce socialmente emarginate od a rischio di emarginazione, mediante la concessione di contributi in conto capitale ed in conto occupazione.

2. Rientrano nelle fasce indicate dal comma precedente:

- a) i portatori di handicap fisici e psichici;
- b) i tossicodipendenti e gli alcoolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi socio-assistenziali;

c) i detenuti ammessi al lavoro, i dimessi dal carcere, i soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.

3. Costituisce condizione per l'ammissione ai contributi l'effettiva prestazione di attività di lavoro da parte dei soci rientranti nelle fasce indicate dal primo comma dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 17

Misura e durata dei contributi

1. I contributi in conto occupazione di cui al precedente articolo 16 sono concessi per ogni socio lavoratore nella misura massima del 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria e per una durata non eccedente i 24 mesi.

2. Per i soci appartenenti alle categorie di cui al secondo comma del medesimo articolo 16 il contributo può essere elevato sino ad una misura non superiore all'80 per cento.

3. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del 60 per cento delle spese ammesse.

4. I contributi sono cumulabili con altri incentivi previsti da leggi nazionali o da provvedimenti comunitari, fermo restando che il totale dei contributi per investimenti non può superare l'80 per cento delle spese ammesse e quello per ogni socio lavoratore l'80 per cento della retribuzione determinata ai sensi del precedente primo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 18

Contributi a favore di enti locali

1. Mediante appositi progetti possono essere concessi contributi agli enti locali territoriali al fine di sostenere iniziative volte al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. Tali contributi sono concessi:

a) per la realizzazione di attività e di servizi funzionali al loro sviluppo da affidare ai soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge. Le iniziative devono essere finalizzate alla promozione di attività lavorative stabili;

b) per la realizzazione di progetti di opere e di servizi di pubblica utilità mediante l'utilizzo, con integrazione salariale, dei lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni ai sensi della vigente legislazione.

3. I progetti sono redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 6, lettera e).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 19

Animazione economica

1. Ai fini della migliore utilizzazione degli strumenti previsti dalla presente legge e da analoghi provvedimenti nazionali e regionali, l'Agenzia, di cui al successivo articolo 25, predispone l'erogazione di servizi finalizzati:

a) all'informazione necessaria alla utilizzazione degli strumenti legislativi ed amministrativi

che agevolano la difesa e l'incremento dell'occupazione;

b) alla diffusione dei risultati derivanti dall'osservazione del mercato del lavoro;

c) alla promozione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, stimolando nuove occasioni di lavoro dipendente o autonomo;

d) all'assistenza tecnica ed operativa volta ad agevolare la predisposizione dei progetti necessari per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti da leggi nazionali o regionali.

2. I servizi di cui al precedente comma sono erogati a favore dei destinatari della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 20

Requisiti di legittimazione

1. Per lo svolgimento in Sardegna delle attività connesse alla presente legge, possono beneficiare degli incentivi di cui agli articoli precedenti:

a) i soggetti residenti in Sardegna da almeno cinque anni;

b) gli emigrati di ritorno;

c) il coniuge ed i figli di lavoratori sardi emigrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 21

Istruzione delle domande ed erogazione
dei contributi

1. L'istruzione delle domande e l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge sono curate dall'Agenzia del lavoro secondo le norme seguenti.

2. Le domande per la concessione dei contributi, redatte secondo lo schema tipo a tale fine deliberato dal Comitato del lavoro dell'Agenzia entro trenta giorni dal suo insediamento, devono essere presentate all'Agenzia del lavoro.

3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione il Settore operativo dell'Agenzia provvede all'istruttoria amministrativa della domanda di contributo.

4. Nei trenta giorni seguenti il comitato tecnico di valutazione dell'Agenzia procede all'istruttoria tecnica.

5. I contributi in conto occupazione di cui agli articoli 7, 13, 16 nonché i contributi agli enti locali di cui all'articolo 18 sono erogati anticipatamente con cadenza semestrale.

6. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 17 sono erogati per il 50 per cento all'atto della concessione, per il 30 per cento alla realizzazione della metà dell'opera e per il 20 per cento a completamento dell'investimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 22

Revoca dei contributi

1. Il venir meno, in costanza di erogazione dei contributi, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite dalla presente legge è causa di

revoca dell'atto di concessione con provvedimento motivato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 23

Ricorsi

1. Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della concessione dei contributi previsti dal presente titolo è dato ricorso al Presidente della Giunta regionale.

2. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l'emanazione dei provvedimenti.

3. Sul ricorso la Giunta regionale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 24

Controlli

1. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge è accertata, prima della concessione e durante il godimento, dall'Agenzia del lavoro di cui al successivo articolo 25.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

CHESSA, *Segretario*:

TITOLO III

COSTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

Art. 25

Agenzia regionale del lavoro

1. E' istituita presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l'Agenzia regionale del lavoro quale strumento di attuazione delle politiche del lavoro, dotata di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia opera secondo criteri di coordinamento con gli enti e gli organi statali e regionali competenti in materia di lavoro e formazione professionale.

3. L'Agenzia è inoltre deputata a svolgere le funzioni che il Ministro del lavoro intenda attribuirle in attuazione dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marracini. Ne ha facoltà.

MARRACINI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, questo articolo dovrebbe essere corretto, in quanto, come ho già spiegato, all'Agenzia si può riconoscere una funzione di consulenza tecnica, ma non la funzione di strumento di attuazione delle politiche attive del lavoro, perché altrimenti confermeremmo all'Agenzia quel carattere di ente che le osservazioni ministeriali non le hanno riconosciuto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman-

da di parlare, metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 26

Funzioni

1. L'Agenzia, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive statali e regionali in materia di politica attiva del lavoro, svolge le seguenti funzioni:

a) incentivazione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

b) promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) agevolazione all'impiego dei soggetti più deboli del mercato del lavoro;

d) proposizione alla Giunta regionale ed alla commissione regionale per l'impiego di programmi di politica attiva del lavoro.

2. L'Agenzia inoltre svolge le funzioni di osservazione del mercato del lavoro previste dall'articolo 8 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, e collabora con l'organo istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, l'Agenzia:

a) propone il piano triennale di cui all'articolo 5 della presente legge e ne dà attuazione secondo le direttive della Giunta regionale;

b) presenta annualmente all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sulla base delle rilevazioni effettuate dall'Osservatorio del lavoro, una relazione contenente proposte ed indicazioni per la redazione del piano annuale di formazione professionale;

c) fornisce alla Commissione regionale per l'impiego gli elementi tecnici di giudizio per l'espressione del parere sul piano di cui alla lettera precedente;

d) assolve a tutti gli altri compiti attinenti alla

politica attiva del lavoro ad essa demandati dalla Giunta regionale e dal Ministro del lavoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

CHESSA, Segretario:

Art. 27

Regolamento interno

1. Il Regolamento interno dell'Agenzia è predisposto a maggioranza assoluta dei componenti il comitato del lavoro ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il Regolamento interno stabilisce tra l'altro:

a) i casi di revoca, decadenza e sostituzione

dei componenti il comitato del lavoro;

b) le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione relative all'attività del comitato del lavoro, dell'ufficio di Presidenza e del comitato tecnico di valutazione;

c) quanto altro previsto dalla presente legge sull'organizzazione dell'Agenzia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 13 e 40.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

**Testo delle Interpellanze, Interrogazioni e Mozioni
annunziate in apertura di seduta**

Interpellanza Mura-Mulas-Soro-Ladu Salvatore-Sechi, sull'estendersi dell'epidemia di agalassia contagiosa.

I sottoscritti,

RILEVATO che a quasi due anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 57 del 1986, l'agalassia contagiosa continua a diffondersi nell'Isola con impressionante progressione;

CONSTATATO che il pericolo del contagio riguarda ormai anche il Marghine, il Sarcidano e la Planargia essendo stati ivi accertati diversi casi di infezione che per ora pare siano circoscritti ad alcuni Comuni;

PREOCCUPATI per l'eventualità che l'epidemia possa ulteriormente diffondersi in specie con l'arrivo delle piogge oltrech  col ricorrente fenomeno dell'abigeato;

PRESO ATTO con rincrescimento e stupore che la Giunta regionale non ha dato alcuna risposta al telegramma con cui il Presidente della Unit  Sanitaria Locale n. 6, su sollecitazione dei tecnici della stessa Unit  Sanitaria, degli amministratori locali e delle associazioni di categoria, chiedeva urgenti e straordinarie misure di intervento;

CONSIDERATO che nelle popolazioni dei Comuni minacciati dal contagio vi   vivo allarme in quanto l'allevamento del bestiame rappresenta per esse la pi  importante fonte di reddito;

TENUTO CONTO che il rischio della distruzione del patrimonio zootecnico   particolarmente paventato anche dalle numerose aziende lattiero-casearie che operano nella zona;

SOTTOLINEATO che l'agalassia contagiosa potrebbe seriamente vanificare gli interventi di valorizzazione oggi in atto in applicazione della tanto attesa riforma agro-pastorale e rendere inutili, inoltre, gli sforzi finora compiuti per avere bestiame selezionato;

chiedono di interpellare gli Assessori dell'agricoltura ed alla sanit  per segnalare l'urgenza di un loro intervento al fine di evitare l'estendersi dell'epidemia di agalassia contagiosa. In particolare chiedono l'immediata applicazione della sud-

detta legge regionale n. 57 del 1986 che prevede la creazione di opportuni cordoni sanitari, l'abbattimento dei capi infetti, il conseguente indennizzo agli allevatori, il potenziamento del servizio veterinario, le idonee terapie per quei capi ritenuti recuperabili dal sanitario. (414)

Mozione Anedda - Chessa - Murru sulla situazione dei trasporti in Sardegna.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSTATATE le gravissime carenze nel settore dei trasporti interni della Sardegna e dei trasporti tra l'Isola ed il Continente; carenze che derivano da una inadeguata politica del Governo nei confronti della Sardegna e dalla totale inerzia della Giunta regionale sarda, che non ha ancora predisposto il piano regionale dei trasporti;

RIBADITO che solo con una adeguata soluzione del problema dei trasporti la Sardegna pu  intraprendere la strada dello sviluppo

impegna la Giunta regionale

a presentare al Consiglio entro tre mesi il piano dei trasporti:

- che contenga le specificazioni operative dei programmi ordinari e straordinari dell'Ente per le ferrovie dello Stato, dell'Anas, delle gestioni delle ferrovie in concessione, delle societ  a partecipazione statale concessionarie dei trasporti marittimi anche all'interno dell'Isola ed aerei da e per la Sardegna;

- che preveda l'istituzione in Sardegna di una sede operativa autonoma delle Societ  di navigazione concessionarie dei servizi di linea, e l'istituzione di un servizio organizzativo destinato esclusivamente alla prenotazione dei posti;

- che preveda altres  la riserva del trenta per cento dei posti sulle navi e sugli aeromobili fra la Sardegna e la penisola ai cittadini residenti in Sardegna fino a due ore antecedenti la partenza;

- che preveda ancora la costruzione entro cinque anni da parte dell'Anas dell'autostrada nord-sud nell'Isola;

ed altres  ad intervenire presso il Governo

affinché contribuisca al costo degli aeromobili necessari per la realizzazione di un "ponte aereo" fra Cagliari e Roma nella misura del sessanta per cento. (90)